

Z PLATFORM 2

Prodotto finanziario - assicurativo di tipo Unit Linked

Condizioni contrattuali

Nel presente documento, a taluni termini sono stati assegnati significati univoci. Qualsiasi riferimento alla **Società** si intende fatto a Zurich Life Assurance plc rappresentanza generale per l'Italia. Qualsiasi riferimento all'**Investitore-Contracente** si intende fatto al/ai Contraente/i. Per **Giorno Lavorativo** si intende ciascun giorno lavorativo in cui la Società sia aperta per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto sia in Italia che in Irlanda.

I termini tecnici nel presente documento sono indicati in *carattere corsivo*.

Per la definizione dei termini che appaiono in lettere maiuscole, non definiti nelle presenti condizioni contrattuali, si prega di fare riferimento al Glossario.

Per richiedere ulteriori informazioni, l'Investitore-Contracente può contattare uno dei soggetti incaricati dell'offerta di **Z PLATFORM 2** o richiedere direttamente alla Società, all'indirizzo e ai recapiti indicati al successivo Art. 18.

Articolo 1 • Oggetto del Contratto

Z PLATFORM 2 è un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked a vita intera e a premio unico che ha come obiettivo quello di costituire un capitale attraverso il pagamento di un Premio Unico Iniziale, integrabile con Premi Unici Aggiuntivi e Versamenti Programmati, entrambi del tutto facoltativi. L'ammontare del capitale dipende dall'andamento degli strumenti finanziari collegati al contratto e selezionati dall'Investitore-Contracente tra quelli messi a disposizione dalla Società. In caso di decesso dell'assicurato la Società pagherà al/i Beneficiario/i Designato/i il Capitale in Caso di Decesso.

Alla data di redazione delle presenti Condizioni contrattuali la Società mette a disposizione un elenco di OICR (vedi Tabella 1) di cui le Quote, acquistate dalla Società, ne rappresentano la quota parte. Per Quota si intende la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio di un OICR. Quando si sottoscrive un OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Tabella 1

Categoria	Nome OICR	Descrizione
Alternativi	Amundi F. Absolute Vol. Euro Equities ME Cap EUR	Appartengono a questa categoria sia strumenti finanziari che investono in modo variabile tra titoli obbligazionari e azioni sia strumenti finanziari specializzati in diversi settori (materie prime, valute) e/o che adottano specifiche tecniche di gestione (absolute return, fondi di fondi hedge).
	Anima Star High Potential Europe I EUR	
	Anima Star High Potential Italy I EUR	
	Bantleon Opportunities Family & Friends DT EUR	
	Bantleon Opportunities L IT EUR	
	Bantleon Opportunities World PT EUR	
	Capital Group Gl. Abs. Inc. Grower Z Cap EUR	
	Deutsche I.I Multi Opportunities FC Cap EUR	
	EF Azioni Strategia Flessibile Z EUR	
	Ethna Aktiv SIA-T EUR	
	FI Alpha DWS Concept DJE Alpha Renten Gl. FC EUR	
	Fidelity Global Multi Asset Tact. Def. A Cap EUR	
	First Eagle Amundi Income Builder IHE EUR	
	First Eagle Amundi International IE EUR	
	Flossbach Multiple Opportunities II I Acc EUR	
	FMM Fonds EUR	
	Franklin K2 Alternative Strategies I EUR Hdg	
	GAM Multibond Absolute Return Bond B EUR	
	GAM Star (Lux) Financials Alpha I Cap EUR	
	GAM Systematic Altern. Risk Premia Inst EUR	
	H2O Adagio R Cap EUR	
	Invesco Global Targeted Returns C Cap EUR	
	Invesco Pan European High Income A Cap. EUR	
	Janus Henderson Hor. Pan European Alpha A2 Cap EUR	
	Jupiter Global Absolute Return I Acc EUR	
	Lemanik Sicav Global Strategy Inst EUR	
	Lyxor Epsilon Global Trend I	
	M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR	
	M&G Optimal Income AH EUR	
	NAT. AM Seeyond M A Cons. Growth R EUR	
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BI EUR		
Parvest Diversified Dynamic I EUR		
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR		
R Valor F Cap EUR		
SEB Asset Selection C EUR		
SEB Asset Selection Opportunistic C EUR		
SLI Global Absolute Return Strat. D Cap EUR		
Azionari Europa	Bestinver International R Cap EUR	Strumenti finanziari che investono in azioni di società domiciliate o che svolgono la loro attività prevalente in Europa.
	BGF Continental European Flexible I2 EUR	
	BGF European E2 EUR	
	Comgest Growth Europe EUR	
	DWS Deutschland EUR	
	GAM Star (Lux) European Momentum I Cap EUR	

	Invesco Pan European Structured Eq. A EUR	
	Neptune European Opportunities B Cap EUR	
	R Conviction Euro C Cap EUR	
	SEB European Equity Small Caps C Acc EUR	
	SEB Nordic C EUR	
	SISF Italian Equity A Cap. EUR	
Azionari Globale	BGF World Gold D2 EUR	Strumenti finanziari che investono in azioni di società che operano a livello internazionale.
	BGF World Mining D2 EUR	
	Candriam Eq. L Robotics&Innovative Tech. I Cap EUR	
	Capital Group New Perspective Z Cap EUR	
	Carmignac Commodities A EUR Acc	
	Carmignac Investissement A EUR Acc	
	DJE Dividende & Substanz I Cap EUR	
	DWS Akkumula EUR	
	F&C Responsible Global Equity R EUR	
	Fidelity Pacific Y Cap EUR	
	Invesco Japanese Equity Core E EUR	
	Investec Global Franchise A Cap EUR	
	Janus Henderson Hor. Global Property Eqs A2 Cap EUR	
	Janus Henderson Hor. Global Technology A2 Cap EUR	
	Kempen Gl. Property I Cap EUR	
	LO Funds Golden Age N EUR Hdg	
	M&G Global Themes A EUR	
	MSIF Global Quality ZH Cap EUR	
	Nordea 1 Global Climate and Environment BI EUR	
	Nordea Global Stable Equity Euro Hedged BI EUR	
	Pictet-Global Environmental Opportunities-I EUR	
	Pictet-Global Megatrend Selection-I EUR	
	SEB Global C EUR	
	SISF Japanese EUR Hedg. A Cap. EUR	
	UBS Lux Eq. Sicav Long Term Themes P Cap EUR Hdg	
Vontobel Global Equity HI Hedged EUR		
Wellington Global Quality Growth N Cap EUR		
Azionari Mercati Emergenti	Carmignac Emergents A EUR Acc	Strumenti finanziari che investono in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalente nei paesi emergenti.
	Comgest Growth Emerging Mkts Dis EUR	
	Deutsche I.I Global Emerging Mkts Equities LC EUR	
	DWS Top Asien EUR	
	Fidelity Asia Focus A Cap EUR	
	Fidelity China Consumer A Cap EUR	
	Franklin India I EUR	
	GS Em. Mkts Equity Ptf E Cap EUR	
	Janus Henderson Hor. China A2 Cap EUR	
	M&G Global Emerging Market A EUR	
	MSIF Frontier Markets Equity AH EUR	
	SEB Russia C EUR	
	Templeton Asian Growth I EUR	

Azionari USA	GAM Star US All Cap Equity Ord EUR	Strumenti finanziari che investono in azioni di società domiciliate o che svolgono la loro attività prevalente in USA.
	MSIF US Advantage ZH EUR	
	Neptune US Opportunities B Cap EUR	
	T.Rowe US Smaller Companies Equity A EUR	
	TIF American Select R NAcc EUR	
	UBS Lux Eq. Sicav Usa Growth Q Cap EUR Hdg	
	UniNordamerika EUR	
Bilanciati	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT Cap EUR	Strumenti finanziari il cui portafoglio è suddiviso tra titoli obbligazionari e azioni.
	BGF Global Allocation D2 EUR Hdg	
	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	
	DNCA Invest Eurose I EUR	
	Fin. Ech. Echiquier ARTY R EUR	
	Franklin Income I EUR	
	Invesco Balanced-Risk Allocation E Acc EUR	
	JPM Global Income C Cap EUR	
	MFS Meridian Global Total Return A1 EUR	
	Neu.Berman Global Eq. Index PutWrite A Cap EUR	
	PIMCO Global Multi-Asset I Cap EUR Hdg	
	R Club C Cap EUR	
	Sella MGMT Equity Euro Strategy R EUR	
Obbligazionari & Liquidità	Algebris Financial Credit I Cap EUR	Strumenti finanziari che investono prevalentemente in titoli obbligazionari con una durata residua superiore ad 1 anno. Gli strumenti finanziari che investono in titoli obbligazionari con durata residua inferiore a 1 anno sono considerati strumenti finanziari liquidi.
	Amundi IS J.P. Morgan GBI Gl. Gov. MHE EUR Hdg	
	Amundi Oblig Internationales I EUR	
	Carmignac Securite' A EUR Acc	
	CS (Lux) Money Market - EUR B Acc EUR	
	Deutsche I.I Convertibles LC EUR	
	Deutsche I.I Euro Bonds (Short) LC EUR	
	EdR Fund Bond Allocation C-EUR	
	Fidelity Global Infl. Bond A Cap EUR	
	GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inst EUR	
	Global Evolution Frontier Markets R EUR	
	GS Global High Yield Ptf OC Cap EUR Hdg	
	GS Global Strategic Income Bd Ptf OC Cap EUR Hdg	
	Janus Henderson Hor. Euro Corporate Bond I2 Cap EUR	
	JPM Income Opportunity A (perf) Acc EUR Hdg	
	Jupiter Dynamic Bond I Acc EUR	
	LO Funds Euro BBB-BB Fundamental N EUR	
	MUZ Global Tactical Credit R Cap EUR Hdg	
	Neu.Berman Corporate Hybrid Bond I EUR	
	Nordea European High Yield Bond BI EUR	
	Nordea Low Duration US High Yield Bond BP EUR	
	Pictet-Emerging Local Currency Debt-I EUR	
	Pictet-Global Emerging Debt-I EUR	
PIMCO Diversified Income I Cap EUR Hdg		
PIMCO Global Real Return I Cap EUR Hdg		
PIMCO Total Return Bond I Cap EUR Hdg		

R Euro Credit C Cap EUR
SISF EURO Liquidity A Cap. EUR
T.Rowe European High Yield Bond I EUR
T.Rowe Global Dynamic Global Bond IH Cap EUR
TCW Em. Markets Local Currency Inc. AE Cap EUR
TCW MetWest Total Return Bond AEHE Cap EUR
TCW MetWest Unconstrained Bond AEHE Cap EUR
Templeton Emerging Markets Bond I EUR Hdg
Templeton Global Bond A EUR
Templeton Global Total Return A EUR Hdg
UBS (Lux) Medium Term Bond EUR Q Cap EUR

(a) Con il presente contratto, la Società si impegna a: (i) investire il Premio Unico Iniziale, gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi e Versamenti Programmati negli OICR selezionati dall'Investitore-Contraente secondo le percentuali indicate dallo stesso (cfr. Art. 3.1.); (ii) corrispondere eventualmente il *Bonus di Investimento* (ove applicabile, ai sensi del successivo Art. 5.4 lettera a)); (iii) porre in essere un'attività di monitoraggio degli OICR collegati al presente contratto come dettagliato nell'Art. 3.1 lettere e,f,g; (iv) pagare all'Investitore-Contraente che esercita il diritto di Riscatto Totale o di Riscatto Parziale, il capitale descritto ai successivi Artt. 11 e 12; (v) pagare, al verificarsi dell'evento assicurato, al/ai Beneficiario/i Designato/i, il capitale come determinato ai sensi del successivo Art. 8.

La Società non garantisce un rendimento minimo degli investimenti finanziari effettuati né di restituzione dei Premi versati.

(b) La Proposta sottoscritta dallo/dagli Investitore/i-Contraente/i, unitamente a tutte le dichiarazioni rese dallo/dagli Investitore/i-Contraente/i e/o dall'Assicurato, e le presenti condizioni contrattuali formano parte integrante del contratto finanziario-assicurativo stipulato tra l'Investitore-Contraente e la Società (il "**Contratto**"). La *Lettera di Conclusione del Contratto* e la *Lettera di Conferma* dell'investimento, unitamente a qualsiasi Comunicazione Aggiuntiva e/o Appendice emessa dalla Società, costituiscono la polizza di assicurazione (la "**Polizza**").

(c) Il Contratto si intende concluso ed efficace dalla *Data di Conclusione del Contratto* (v. Art. 5.1).

(d) All'atto della sottoscrizione della Proposta, l'Investitore-Contraente si impegna a versare alla Società il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Versamenti Programmati.

Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi saranno versati ciascuno in un'unica soluzione mediante i) bonifico bancario a favore di Zurich Life Assurance plc, Rappresentanza Generale per l'Italia o ii) assegno circolare o bancario munito di clausola di non trasferibilità emesso a favore di Zurich Life Assurance plc, Rappresentanza Generale per l'Italia. **Non è ammesso il pagamento dei Premi a mezzo denaro contante: pertanto ai soggetti intermediari abilitati alla distribuzione non è consentito accettare liquidità.**

Qualora l'Investitore-Contraente intenda effettuare il versamento di Premi Unici Aggiuntivi mediante un piano di Versamenti Programmati, il relativo pagamento dovrà essere eseguito mediante disposizione di bonifico permanente a favore di Zurich Life Assurance plc. **L'eventuale interruzione dei Versamenti Programmati non determina oneri o penalità aggiuntive a carico dell'Investitore-Contraente.**

In seguito al versamento del Premio Unico Iniziale e dell'eventuale Premio Unico Aggiuntivo e/o dell'eventuale Versamento Programmato (i "**Premi**"), la Società investirà i Premi, maggiorati dell'eventuale *Bonus di Investimento* (ove applicabile, ai sensi del successivo Art. 5.4 lettera a)), in Quote di uno o più OICR. Tali Quote consentono al Contratto di partecipare alle performance finanziarie degli OICR selezionati dall'Investitore-Contraente, come descritto nel successivo Art. 3.1

(e) L'importo del Premio Unico Iniziale non può essere inferiore a 15.000,00 (quindicimila) Euro e l'importo di ciascun Premio Unico Aggiuntivo non può essere inferiore a 2.400,00 (duemilaquattrocento) Euro.

Inoltre, successivamente alla *Data di Conclusione del Contratto*, l'Investitore-Contraente avrà la facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, mediante un piano di versamenti programmati, definiti Versamenti Programmati, la cui frequenza di versamento sarà scelta dall'Investitore-Contraente stesso nei limiti di seguito indicati. Tale piano prevede frequenze di versamento mensili, trimestrali, semestrali o annuali con premi di importo non inferiore ai: 200,00 (duecento) Euro, nel caso di versamenti mensili, 600,00 (seicento) Euro nel caso di versamenti trimestrali, 1.200,00 (milleduecento) Euro nel caso di versamenti semestrali e 2.400,00 (duemilaquattrocento) Euro nel caso di versamenti annuali.

Gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi, maggiorati dell'eventuale Bonus d'Investimento, ove applicabile come previsto al successivo Art. 5.4 lettera a), saranno investiti dalla Società negli OICR selezionati dall'Investitore-Contraente secondo le percentuali indicate dallo stesso nel relativo modulo.

Gli eventuali Versamenti Programmati, maggiorati dell'eventuale Bonus d'Investimento, ove applicabile come previsto al successivo Art. 5.4 lettera a), saranno investiti dalla Società negli OICR selezionati dall'Investitore-Contraente secondo le percentuali indicate dallo stesso nel modulo di proposta o nel successivo modulo di richiesta di Versamenti Programmati. Si precisa che, qualora nel corso della vita del Contratto si sia verificata una delle circostanze previste all'Art. 3.1 lettera b) e/o lettera e), i Versamenti Programmati successivi saranno investiti dalla Società in base agli OICR e alla percentuali d'investimento definiti a seguito di tali circostanze.

(f) Salvo eventuali limiti minimi superiori previsti dai Regolamenti di ciascun OICR, i Premi potranno essere investiti in ciascun OICR per un importo minimo di 200,00 (duecento) Euro e sino all'importo massimo previsto nei

Regolamenti degli OICR. L'importo massimo investito in ciascun OICR non potrà in ogni caso essere superiore a 2 milioni (duemilioni) di Euro.

La Società si riserva il diritto, a propria discrezione, di variare di volta in volta gli importi minimi e massimi applicabili ai Premi. In tali circostanze, la Società informerà prontamente gli Investitori-Contraenti, ai sensi del successivo Art. 21.

(g) L'Investitore-Contraente potrà selezionare un massimo di 10 (dieci) OICR per ciascuna delle seguenti operazioni: versamento del Premio Unico Iniziale, versamento Premio Unico Aggiuntivo, Versamenti Programmati, Switch, Ridirezionamento. Ove l'Investitore-Contraente desideri collegare il Contratto a più di 10 (dieci) Fondi Interni, potrà abbinare un diversa selezione di Fondi Interni rispetto a quella originariamente operata, in occasione di una o più delle seguenti operazioni: versamento del Premio Unico Aggiuntivo, dei Versamenti Programmati, Switch e Ridirezionamento".

Articolo 2 • Investitore-Contraente e Assicurato

(a) Il Contratto potrà essere sottoscritto sia da una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali, che da una persona giuridica, che abbia la sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e la residenza nel territorio della Repubblica Italiana per fini fiscali. Le dichiarazioni rese dall'Investitore-Contraente e dall'Assicurato dovranno essere esatte e complete.

(b) Il Contratto può essere sottoscritto, salvo limitazioni di cui alle lettere a) e c), da uno o due Investitori-Contraenti e prevede un solo Assicurato.

Qualora il Contratto venga sottoscritto da due Investitori-Contraenti, saranno applicate le seguenti disposizioni:

- (i) qualsiasi diritto derivante dal Contratto dovrà essere esercitato congiuntamente da entrambi gli Investitori-Contraenti;
- (ii) al momento della sottoscrizione della Proposta il Primo Investitore Contraente e il Secondo Investitore Contraente saranno identificati; inoltre il Primo Investitore Contraente ha facoltà di eleggere, ai fini della corrispondenza nonché di tutti gli atti e scopi relativi al presente Contratto, il proprio domicilio speciale esclusivamente presso un luogo diverso da quello della propria residenza indicata in Proposta, mentre il Secondo Investitore Contraente eleggerà domicilio ai fini della corrispondenza nonché di tutti gli atti e scopi previsti dal presente Contratto presso l'indirizzo di residenza del Primo Investitore Contraente o se indicato presso il domicilio speciale da quest'ultimo eletto nella Proposta .
- (iii) fatto salvo il diritto di ciascun Investitore-Contraente di richiedere informazioni direttamente alla Società e quanto previsto in materia di reclami nella Parte I, Sezione A, paragrafo 4 del Prospetto d'offerta, ogni obbligo informativo in capo alla Società si riterrà assolto con l'invio delle relative informazioni e/o comunicazioni al domicilio eletto dagli Investitori-Contraenti, come specificato nel capoverso (ii) precedente; al fine di tutelare la posizione di entrambi gli Investitori-Contraenti nel caso di richiesta di Riscatto Totale e Riscatto Parziale, (v. Artt. 11 e 12), le relative richieste debitamente sottoscritte da entrambi dovranno specificare in che misura la somma oggetto del Riscatto Totale e del Riscatto Parziale dovrà essere ripartita tra i due Investitori-Contraenti. Resta inteso che la Società non eseguirà alcuna richiesta di Riscatto priva di tale indicazione. Il Contratto può essere stipulato sulla vita di un Assicurato a condizione che non abbia un'età assicurativa superiore a 75 anni al momento della sottoscrizione della Proposta.

L'Investitore-Contraente può, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione dell'Assicurato, inviando alla Società il relativo modulo di richiesta e il questionario anamnestico debitamente compilati e controfirmati dal nuovo Assicurato. La Società si riserva il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere a propria totale discrezione sull'ammissibilità della sostituzione tenendo conto del loro esito. In caso di accoglimento della richiesta dell'Investitore-Contraente debitamente compilata e sottoscritta, la Società emetterà un'Appendice alla Polizza.

Nel caso sopra descritto, indipendentemente dall'età assicurativa del nuovo Assicurato, sarà a totale discrezione della Società acconsentire che in caso di decesso del nuovo Assicurato - dietro pagamento del relativo costo - sia riconosciuta la Copertura in caso di Decesso descritta al successivo Art. 8, lettera a. Qualora la Società non dovesse acconsentirvi, in caso di decesso del nuovo Assicurato sarà riconosciuta la Copertura in Caso di Decesso descritta nel successivo Art. 8, lettera h.

Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contraenti, o siano stati designati più Beneficiari, qualsiasi riferimento all'Investitore-Contraente, o al Beneficiario si intende fatto a entrambi gli Investitori-Contraenti o a tutti i Beneficiari, a seconda delle circostanze.

L'Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e relativi allo stato di salute ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal contratto.

Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, la Società, e o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

Qualora il Contratto sia stato sottoscritto da un unico Investitore-Contraente, quest'ultimo potrà, in qualsiasi momento e dandone apposita comunicazione alla Società a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (v. Art. 18), estendere il Contratto a un secondo Investitore-Contraente, previa apposita accettazione da parte del secondo Investitore-Contraente, salvo quanto previsto alla successiva lettera c) del presente articolo.

Inoltre, nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contraenti e, nel corso della durata contrattuale si verifichi il decesso di uno dei due Investitori-Contraenti, all'Investitore-Contraente deceduto subentreranno i suoi eredi legittimi o testamentari.

Inoltre, nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contraenti e, nel corso della durata contrattuale si verifichi il decesso di uno dei due Investitori-Contraenti, all'Investitore-Contraente deceduto subentreranno i suoi eredi legittimi o testamentari nella misura del 50% della prestazione del contratto e di qualsiasi altro diritto derivante dal Contratto medesimo.

(c) Il Contratto non può essere sottoscritto nel caso in cui all'atto della sottoscrizione della Proposta l'Assicurato abbia un'età assicurativa superiore a 75 anni o non abbia raggiunto la maggiore età.

Non è possibile sottoscrivere più di un Contratto sulla vita del medesimo Assicurato, a meno che l'Investitore-Contraente e l'Assicurato coincidano: in tal caso opera la limitazione sulla maggiorazione caso morte cui al successivo Articolo 8.

Qualora l'Investitore-Contraente abbia sottoscritto più di un Contratto assicurando se stesso, non è possibile estendere nessuno di questi Contratti a un secondo Investitore-Contraente e/o cederne la contraenza ad un nuovo soggetto e/o richiedere la sostituzione dell'assicurato.

Il Contratto non può essere sottoscritto nel caso in cui l'Investitore-Contraente persona giuridica sia una società fiduciaria che opera nell'interesse di una persona fisica con residenza negli Stati Uniti d'America o US Territories¹.

Il Contratto non può essere sottoscritto nel caso in cui l'Investitore-Contraente persona giuridica sia un trust che opera nell'interesse di un disponente, un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories.

Il Contratto non può inoltre essere sottoscritto qualora l'Investitore-Contraente sia una persona giuridica qualificabile come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

La Società non accetta la Proposta se l'Assicurato è persona non residente in Italia.

In relazione a Investitori-Contraenti che in corso di Contratto hanno acquisito residenza negli Stati Uniti d'America si precisa che la Società consentirà loro di effettuare unicamente:

- a) le operazioni che determinano il riscatto totale e parziale ai sensi degli articoli 11 e 12,
- b) le liquidazioni per decesso dell'Assicurato,
- c) la variazione di contraenza purché a favore di un nuovo Investitore-Contraente che sia residente in Italia,
- d) le operazioni di variazione dei beneficiari elencate all'articolo 9 lettera a).

¹ Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

L'Investitore-Contraente prende atto che al verificarsi dell'evento assicurato o in caso di Riscatto totale o parziale, l'Investitore-Contraente o il/i Beneficiario/i designato/i assume/ono i rischi associati all'andamento negativo dei mercati finanziari e alla possibilità di ottenere un capitale inferiore ai Premi versati.

Articolo 3 • Strumenti finanziari

1) OICR

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'Investitore-Contraente, la Società si impegna ad investire il Premio Unico Iniziale, gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi e i Versamenti Programmati in uno o più OICR, preventivamente selezionati dalla Società, in base alle scelte effettuate dall'Investitore Contraente.

Tali OICR sono a loro volta suddivisi in Quote di pari valore denominate in Euro. Tale valore ("*Valore della Quota*") è calcolato periodicamente (es. giornalmente, settimanalmente, ecc.) dalla società di gestione dell'OICR stesso (o dalla sua banca depositaria). Il *Valore della Quota* è il prezzo al quale un investitore (e, quindi, anche la Società) può sottoscrivere o chiedere il rimborso delle Quote.

Le Quote appartengono alla Società e sono pertanto utilizzate al fine esclusivo della valorizzazione del presente Contratto. Tutti i riferimenti agli OICR e alle loro Quote contenuti nelle presenti Condizioni contrattuali sono pertanto da intendersi come aventi il solo scopo di determinare le prestazioni previste dal Contratto. Di conseguenza, né l'Investitore-Contraente né ogni altro soggetto avente diritto ai benefici del Contratto potrà vantare alcun diritto sugli OICR o sugli attivi sottostanti.

La **Data di Valorizzazione** è la data in cui la società di gestione dell'OICR (o la sua banca depositaria) calcola il *Valore della Quota* di ciascun OICR.

Ciascun OICR ha la propria *Data di Valorizzazione* che può differire da quella di altri OICR.

La **Data di Investimento** è la data in cui la società di gestione dell'OICR consente le operazioni di investimento in ciascun OICR.

Ciascun OICR ha la propria *Data di Investimento* che può differire da quella di altri OICR.

La **Data di Disinvestimento** è la data in cui la società di gestione dell'OICR consente le operazioni di disinvestimento da ciascun OICR.

Ciascun OICR ha la propria *Data di Disinvestimento* che può differire da quella di altri OICR.

I Premi pagati dall'Investitore-Contraente, maggiorati eventualmente del *Bonus di Investimento*, ove applicabile, vengono investiti dalla Società in Quote di uno o più degli OICR selezionati dall'Investitore-Contraente.

Gli OICR messi a disposizione dalla Società sono scelti in conformità alla legge e alla normativa applicabile alle Compagnie di Assicurazione sulla vita operanti in Irlanda.

Ciascun OICR è gravato dai costi descritti nel corrispondente Regolamento nonché nel Prospetto d'Offerta aggiornato.

(a) Valore della Quota

Il *Valore delle Quote* viene determinato da ciascuna società di gestione secondo la periodicità indicata dei prospetti e regolamenti di gestione che disciplinano ciascun OICR.

In tutti i casi in cui il *Valore della Quota* è disponibile, la Società provvede alla sua pubblicazione, secondo le disposizioni tempo per tempo in vigore. Attualmente la pubblicazione avviene sul sito internet della Società ed attraverso eventuali diverse modalità che saranno indicate nel Prospetto d'offerta e, più precisamente, nella Scheda sintetica – Informazioni specifiche.

Nei giorni in cui – per qualunque ragione - non fosse disponibile il *Valore delle Quote* degli OICR, la Società considererà ai fini dell'esecuzione del Contratto il primo *Valore delle Quote* reso successivamente disponibile dalla società di gestione dell'OICR (o dalla sua banca depositaria).

Si precisa altresì che la Società non è responsabile per qualsiasi inconveniente o perdita subiti dall'Investitore-Contraente a causa di un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione, da parte delle società

di gestione (o delle relative banche depositarie), del prezzo degli OICR. In queste circostanze troveranno applicazione le procedure di rimborso/reintegro previste nei regolamenti di ciascun OICR.

(b) Valore minimo dell'investimento in OICR

Qualora nel corso della durata del Contratto il valore complessivo minimo delle Quote di un OICR scenda al di sotto di 200 euro (il "Valore Minimo dell'investimento in OICR"), la Società ha la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di inviare una comunicazione all'Investitore-Contraente il quale dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, provvedere a fornire istruzioni affinché:

- il controvalore delle Quote dell'OICR in questione sia investito, senza applicazione di alcun costo, in un altro OICR scegliendo tra quelli in cui è già investita parte dei Premi versati in quel momento, oppure
- il Valore Minimo dell'investimento in OICR sia ripristinato mediante il versamento di un Premio Unico Aggiuntivo.

Qualora l'Investitore-Contraente non fornisca alcuna istruzione entro il termine previsto, la Società ha la facoltà di trasferire il controvalore delle Quote dell'OICR in questione in un OICR appartenente alla categoria liquidità.

(c) Differimento e diniego delle operazioni in Quote

Le società di gestione degli OICR possono, ai sensi di ciascun regolamento, sospendere temporaneamente il calcolo del Valore delle Quote, determinando altresì la sospensione delle sottoscrizioni, dei riscatti e dei rimborsi delle Quote dell'OICR. A titolo indicativo e non esaustivo, si fa presente all'Investitore-Contraente che tale scelta può essere assunta, tra gli altri, nei seguenti casi (informazioni precise al riguardo sono contenute nei regolamenti degli OICR che sono forniti dalla Società gratuitamente a richiesta):

- chiusura, sospensione o restrizione delle contrattazioni nei mercati nei quali è negoziata una quota parte degli investimenti dell'OICR ;
- esistenza di qualsiasi situazione in seguito alla quale la vendita o la valorizzazione degli attivi siano impraticabili, non possano essere posti in essere secondo modalità ordinarie o senza arrecare pregiudizio agli interessi degli investitori;
- qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo o del valore di una parte degli investimenti dell'OICR;
- il prezzo o valore degli investimenti effettuati dall'OICR non possa essere tempestivamente o accuratamente calcolato;
- la società di gestione non è in grado di reperire i fondi per eseguire i pagamenti dovuti a titolo di riscatto;
- ricezione in relazione a qualsiasi *Data di Investimento/Disinvestimento*, di una o più richieste di investimento/disinvestimento di ingente ammontare e/o il cui valore rappresenti una porzione significativa dell' OICR;
- liquidazione, chiusura o fusione per incorporazione di un OICR.

La Società informerà gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sulla durata di tale sospensione (se definita dall'OICR).

La Società, in tali circostanze, si riserva il diritto di decidere, in base alle vigenti condizioni di mercato e nell'interesse dell'Investitore-Contraente, di:

1. sospendere le operazioni sulle Quote (es. sottoscrizioni, rimborsi, switch) da eseguire il giorno della sospensione o successivamente, eseguendole non appena possibile con modalità tali da tutelare gli Investitori-Contraenti (es. eseguendo gli investimenti rispettando, ove necessario, la priorità cronologica degli investimenti);
2. eseguire le operazioni sulle Quote investendo in un OICR appartenente alla categoria Liquidità, sino a quando abbia ricevuto dall'Investitore-Contraente diverse istruzioni a riguardo (es. richiesta di investimento in altro OICR);
3. intraprendere eventuali altre azioni (es. eliminazione dell'OICR dal novero di quelli collegati al Contratto).

Agli Investitori-Contraenti che richiedono il Riscatto del Contratto in tali periodi di sospensione verrà inviata una comunicazione contenente, tra l'altro, le informazioni rese note dall'OICR sui termini previsti della sospensione.

L'Investitore-Contraente prende atto che gli OICR possono, ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione, riservarsi il diritto di sospendere le transazioni per aver ricevuto richieste il cui importo complessivo superi il valore prefissato dalla società di gestione nell'interesse di tutti gli investitori (c.d. "gate"). In tali circostanze, le richieste di transazioni saranno posticipate dalla Società alla prima *Data di Investimento/Disinvestimento* utile.

In tutte le circostanze sopra indicate, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti.

L'Investitore-Contraente prende atto che gli OICR normalmente non consentono pratiche abusive che possano influire negativamente sugli interessi degli investitori (esempio le c.d. operazioni di "market timing" e "excessing trading"). **Al fine di tutelare gli interessi di tutti gli investitori, gli OICR si riservano pertanto il diritto di posticipare o rifiutare qualsiasi richiesta da parte degli investitori che abbiano praticato, o che siano sospettati di realizzare, tali pratiche; gli OICR possono inoltre riservarsi la facoltà, in tali circostanze, di applicare dei costi aggiuntivi.**

La Società potrà decidere di rifiutare qualsiasi richiesta d'investimento in un OICR, qualora tale decisione fosse assunta nell'interesse degli Investitori-Contraenti, come previsto dalla successiva lettera e).

(d) Inserimento di nuovi OICR

La Società ha la facoltà di inserire nuovi OICR in aggiunta a, o in sostituzione di, quelli esistenti alla *Data di Conclusione del Contratto* (vd. art. 5.1). Ciascun Investitore-Contraente potrà investire in detto OICR secondo le modalità previste alla precedente lettera c), ed ai successivi Artt. 5.2 e 13. Le informazioni riguardanti i nuovi OICR sono comunicate agli Investitori-Contraenti.

In caso di sostituzione di un OICR esistente, la Società consente all'Investitore-Contraente di effettuare un'operazione di Switch dei Premi investiti nell'OICR sostituito verso i nuovi OICR.

(e) Liquidazione, chiusura e fusione per incorporazione

Per una descrizione dettagliata del comportamento di ciascuna società di gestione in relazione agli interventi straordinari di liquidazione, chiusura e fusione per incorporazione si rimanda alla lettura del prospetto e del regolamento di ciascun OICR.

La Società si impegna a tenere aggiornati gli Investitori-Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati al Contratto e in particolare riguardo alle seguenti operazioni:

- (i) *liquidazione;*
- (ii) *chiusura* dell'OICR a nuove sottoscrizioni che non comporti la liquidazione, qualora, a giudizio della Società di gestione dell'OICR, ciò fosse necessario per tutelare gli interessi degli Investitori-Contraenti esistenti.

In ogni caso, la Società comunicherà i cambiamenti agli Investitori-Contraenti interessati e non accetterà nessun ulteriore versamento o Switch verso l'OICR oggetto di chiusura/liquidazione; pertanto non sarà consentito investire Premi in detto OICR né da parte dei nuovi, né da parte degli Investitori-Contraenti esistenti ai quali non sarà consentito né lo Switch verso detto OICR e neppure l'investimento degli eventuali Versamenti Programmati. In tale ultimo caso l'Investitore-Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, in quale OICR tra quelli messi a disposizione dal prodotto **Z PLATFORM 2** ridirezionare l'allocazione degli eventuali Versamenti Programmati.

L'Investitore-Contraente prende atto che in caso di liquidazione di un OICR le richieste di disinvestimento relative a detto OICR saranno eseguite nell'ambito del processo di liquidazione e secondo le modalità ed i termini indicati nel regolamento di gestione dell'OICR e nella disciplina applicabile.

Nel corso delle procedure di liquidazione l'Investitore-Contraente dovrà comunicare per iscritto alla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, in quale OICR tra quelli messi a disposizione dal prodotto **Z PLATFORM 2**, investire le somme ottenute nell'ambito o a seguito della procedura di liquidazione. Si precisa che in caso di liquidazione dell'OICR il trasferimento delle Quote verrà eseguito senza applicazione di alcun costo.

- iii) *fusione per Incorporazione*
Le società di gestione potranno, nel rispetto di ciascun regolamento, disporre l'incorporazione di OICR con altri OICR gestiti dalla medesima società di gestione (fusione per incorporazione).

In tali casi la Società invia tempestivamente agli Investitori-Contraenti che investono negli OICR interessati una comunicazione anche in merito alle conseguenze che tale operazione comporta ai fini del Contratto.

In tale circostanza, qualora l'OICR risultante dalla fusione non sia di gradimento dell'Investitore-Contraente quest'ultimo potrà far pervenire alla Società la richiesta di Switch delle Quote del OICR risultante dalla fusione in altro OICR. In tal caso il trasferimento delle Quote verrà eseguito senza applicazione di alcun costo.

(f) Modifiche sostanziali dell'OICR

Gli OICR collegati al presente Contratto possono subire delle modifiche sostanziali delle loro caratteristiche qui sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche dello stile di gestione o della politica di investimento dell'OICR;
- modifiche riguardanti il regime dei costi dell'OICR;
- modifiche riguardanti il profilo di rischio (grado di rischio, scostamento dal benchmark etc).

In questi casi la Società si impegna a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti tali informazioni tramite invio di una comunicazione, fermo restando la facoltà per l'Investitore-Contraente di effettuare un'operazione di Switch verso gli altri OICR, senza applicazione di alcun costo.

(g) Modifiche non sostanziali dell'OICR

Gli OICR collegati al Contratto possono subire modifiche che non influiscono sulle caratteristiche essenziali del prodotto. A titolo esemplificativo, le modifiche non sostanziali dell'OICR possono essere:

- cambiamento della denominazione dell'OICR;
- modifiche riguardanti la società di gestione dell'OICR.

In tali casi la Società si impegna ad inviare, in occasione dell'estratto conto annuale, un riepilogo di tutte le modifiche non sostanziali apportate agli OICR collegati al Contratto apportate nel corso dell'ultimo anno solare.

2) Fondi Interni

(a) Istituzione di nuovi Fondi Interni

La Società si riserva il diritto di istituire Fondi Interni in aggiunta agli OICR disponibili alla data di redazione delle presenti Condizioni Contrattuali.

Ciascun Fondo Interno di nuova istituzione sarà regolamentato da apposito Regolamento.

La Società, ai sensi della normativa applicabile alla data di redazione delle presenti Condizioni Contrattuali, si impegna a comunicare tempestivamente agli Investitori Contraenti le informazioni relative ai nuovi Fondi Interni.

Ciascun Investitore-Contraente potrà investire in detti Fondi Interni secondo le modalità descritte nel prospetto d'offerta aggiornato.

Articolo 4 • Saldo Quote

(a) L'espressione Saldo Quote si riferisce al numero delle Quote degli OICR, ai quali il Contratto è collegato, possedute dall'Investitore-Contraente in un dato momento.

Il Controvalore del Saldo Quote è costituito dalla somma delle Quote di ciascun OICR presente nel Saldo Quote moltiplicate per il rispettivo Valore della Quota. A seconda delle caratteristiche di liquidità e delle tempistiche di investimento e disinvestimento di ciascun OICR interessato, il Controvalore del Saldo Quote sarà calcolato moltiplicando il numero delle Quote del Saldo Quote per il rispettivo Valore della Quota alla Data di Investimento/Disinvestimento di ciascun OICR, come specificato al successivo Art. 5.2, lettere a) ed e), immediatamente successiva al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto una richiesta scritta in tal senso.

(b) Valore Minimo del Saldo Quote

Qualora il controvalore complessivo delle Quote degli OICR collegati al Contratto scenda al di sotto di 10.000 (diecimila) Euro (Valore Minimo del *Saldo Quote*), la Società ha la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di inviare una comunicazione all'Investitore-Contraente il quale potrà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, ripristinare il Valore Minimo del *Saldo Quote* versando un Premio Unico Aggiuntivo in conformità con le disposizioni del successivo Art. 5.2. In assenza di ripristino del Valore Minimo del *Saldo Quote* entro i termini suddetti, la Società estinguerà anticipatamente il Contratto e, in conformità alle disposizioni del successivo Art. 6 (iv) la Società corrisponderà all'Investitore-Contraente il Controvalore del *Saldo Quote* determinato in conformità con le disposizioni del successivo Art. 11.

Articolo 5 • Conclusione del Contratto e operazioni successive alla conclusione del Contratto

5.1 Conclusione del Contratto

(a) La *Data di Conclusione del Contratto* corrisponde al **secondo Giorno Lavorativo** immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), tutte le condizioni di seguito indicate risultino soddisfatte: (i) la Società abbia ricevuto il modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, completo di tutti i moduli e documenti richiesti dalla legge applicabile dalle norme antiriciclaggio e dalla normativa statunitense FATCA, (ii) il Premio Unico Iniziale sia interamente versato accreditato e disponibile sul conto corrente bancario intestato alla Società, fatto salvo il caso in cui la Società abbia comunicato all'Investitore-Contraente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la mancata accettazione della Proposta.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della *Data di Conclusione del Contratto* al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il Contratto sarà efficace alla *Data di Conclusione del Contratto*, indicata nella *Lettera di Conclusione del Contratto* che la Società invierà all'Investitore-Contraente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta dell'Investitore-Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà all'Investitore-Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Investitore-Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario dei soggetti legittimati alla restituzione, i cui dati identificativi saranno riportati sul Modulo di proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

(b) Tutti gli OICR attualmente messi a disposizione dal prodotto Z PLATFORM 2 degli Investitori-Contraenti hanno *Date di Valorizzazione* che coincidono con ciascun Giorno Lavorativo della settimana.

Il Premio Unico Iniziale sarà investito in Quote degli OICR, selezionati nel modulo di Proposta, dividendo l'importo del Premio, maggiorato dell'eventuale *Bonus di Investimento* previsto al successivo Art. 5.4 lettera a), per il *Valore della Quota* del/gli OICR prescelto/i in considerazione della *Data di Investimento* prevista per ciascun OICR come di seguito indicata.

Per tutti gli OICR, ad eccezione degli OICR di cui all'Allegato 1, la *Data di Investimento* corrisponde alla **prima Data di Valorizzazione** di ciascun OICR, **immediatamente successiva** alla *Data di Conclusione del Contratto*:

Per gli OICR di cui all'Allegato 1 la *Data di Investimento* corrisponde alla **seconda Data di Valorizzazione** di ciascun OICR **immediatamente successiva** alla *Data di Conclusione del Contratto*

Qualora il Contratto sia collegato contemporaneamente a OICR con *Date di Investimento* differenti, la conversione del Premio in Quote di ciascun OICR sarà eseguita investendo ciascuna parte di premio nel rispetto della tempistica di investimento di ciascun OICR a cui è destinata.

I termini precedentemente indicati saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e alle clausole di cui alla precedente Art. 3.1, lettera c).

La Società rifiuterà le richieste di investimento negli OICR, nel caso di chiusura o liquidazione dell'OICR, come previsto al precedente Art. 3.1, lettera e). Resta fermo quanto previsto al precedente Art. 3.1, lettera c) in merito alle richieste già pervenute prima della sospensione, e di quelle ricevute successivamente.

(c) La Società, dopo aver investito l'intero Premio Unico Iniziale negli OICR selezionati dall'Investitore-Contraente, si impegna a inviare a quest'ultimo la ***Lettera di Conferma*** dell'Investimento, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'ultima *Data di Investimento* in cui si è completato l'investimento del Premio Unico Iniziale negli OICR selezionati.

La ***Lettera di Conferma*** dell'Investimento dovrà indicare almeno le seguenti informazioni:

- il numero progressivo della Proposta;
- la data di ricezione della Proposta;

- la *Data di Conclusione del Contratto*;
- il numero di Polizza;
- l'importo del Premio Unico Iniziale versato e investito;
- la data in cui il Premio Unico Iniziale è stato reso disponibile sul conto corrente bancario della Società;
- il numero delle Quote assegnate al Contratto a seguito dell'avvenuto pagamento del Premio Unico Iniziale;
- la/e *Data/e di Investimento* e il *Valore della Quota*.

5.2 Operazioni successive alla conclusione del Contratto

(a) In qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto, l'Investitore-Contraente avrà la facoltà di corrispondere dei Premi Unici Aggiuntivi che potranno essere versati anche attraverso un piano di Versamenti Programmati. L'importo minimo di ciascun Premio Unico Aggiuntivo e di ciascun Versamento Programmato, nonché l'importo minimo che è consentito allocare in ciascun OICR, è illustrato al precedente Art. 1.

La *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* corrisponde al **primo Giorno Lavorativo, immediatamente successivo al Giorno Lavorativo** in cui la Società, entro le ore 12 (ora italiana), riceve il modulo del Premio Unico Aggiuntivo, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, e l'intero versamento del Premio Unico Aggiuntivo (il premio verrà considerato versato quando sarà interamente versato ed è accreditato e disponibile sul conto corrente bancario intestato alla Società), fermo restando il diritto della Società di rifiutare il versamento del Premio Unico Aggiuntivo secondo quanto previsto alla lettera b) che segue.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

La *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* corrisponde al **primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo** in cui la Società, entro le ore 12 (ora italiana), abbia ricevuto l'intero versamento del Versamento Programmato (il premio verrà considerato versato quando sarà interamente versato accreditato e disponibile sul conto corrente bancario della Società), a condizione che la Società abbia ricevuto una richiesta di Versamenti Programmati, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, nella quale l'Investitore-Contraente abbia specificato (i) l'importo del Versamento Programmato, (ii) la frequenza del piano di Versamenti Programmati, prevista al precedente Art. 1, con l'indicazione della data del primo versamento e (iii) le istruzioni per l'investimento dei Premi, fermo restando il diritto della Società di rifiutare il versamento del Versamento Programmato secondo quanto previsto alla lettera b) che segue.

L'Investitore-Contraente potrà sottoporre la richiesta di Versamenti Programmati compilando l'apposita sezione del modulo di Proposta o del modulo del Premio Unico Aggiuntivo. Nel caso di informazioni mancanti al ricevimento da parte della Società del primo Versamento Programmato, la *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto tutte le informazioni mancanti e la relativa richiesta debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

La Società darà esecuzione alle richieste di investimento del Premio Unico Aggiuntivo e del Versamento Programmato, quando le operazioni di investimento del Premio Unico Iniziale saranno state portate a termine.

Gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi, maggiorati dell'eventuale Bonus d'Investimento, ove applicabile come previsto al successivo Art. 5.4 lettera a), saranno investiti dalla Società negli OICR selezionati dall'Investitore-Contraente secondo le percentuali indicate dallo stesso nel relativo modulo.

Gli eventuali Versamenti Programmati, maggiorati dell'eventuale Bonus d'Investimento, ove applicabile come previsto al successivo Art. 5.4 lettera a), saranno investiti dalla Società negli OICR selezionati dall'Investitore-Contraente secondo le percentuali indicate dallo stesso nel modulo di proposta o nel successivo modulo di richiesta di Versamenti Programmati. Si precisa che, qualora nel corso della vita del Contratto si sia verificata una delle circostanze previste all'Art. 3.1 lettera b) e/o lettera e), i Versamenti Programmati successivi saranno investiti dalla Società in base agli OICR e alle percentuali d'investimento definite a seguito di tali circostanze.

L'Investitore-Contraente potrà selezionare un massimo di 10 (dieci) OICR per ciascuna operazione di versamento del Premio Unico Aggiuntivo o Versamenti Programmati.

Il Premio Unico Aggiuntivo e ciascun Versamento Programmato saranno investiti in Quote degli OICR selezionati, dividendo l'importo del Premio, maggiorato dell'eventuale *Bonus d'Investimento* previsto al successivo Art. 5.4 lettera a), per il *Valore della Quota* di ogni singolo OICR selezionato.

Per tutti gli OICR ad eccezione degli OICR di cui all'Allegato 1, la *Data di Investimento* corrisponde alla **prima** *Data di Valorizzazione* di ciascun OICR, **immediatamente successiva** alla *Data di Accettazione Premio Unico Aggiuntivo* o alla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* a seconda dei casi.

Per gli OICR di cui all'Allegato 1 la *Data di Investimento* corrisponde alla **seconda** *Data di Valorizzazione* di ciascun OICR **immediatamente successiva** alla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* o alla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* a seconda dei casi.

Nel caso in cui il Premio Unico Aggiuntivo e i Versamenti Programmati siano investiti contemporaneamente in OICR aventi *Date di Investimento* differenti, l'investimento del Premio in Quote di ciascun OICR sarà eseguita per ciascuna parte di premio nel rispetto della tempistica di investimento di ciascun OICR a cui è destinata.

I termini precedentemente indicati saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e alle clausole di cui al precedente Art. 3.1, lettera c).

(b) La Società si riserva il diritto di non accettare le richieste di Premio Unico Aggiuntivo e di Versamento Programmato, qualora:

- i. all'atto del versamento, l'Investitore-Contraente decida di destinare, anche parzialmente, i Premi agli OICR che, in quel momento, risultano sospesi, liquidati o chiusi a nuove sottoscrizioni, ai sensi del precedente Art. 3.1, lettere c) e e);
- ii. non siano state osservate le disposizioni previste dal Contratto e/o le vigenti norme di legge, in particolar modo la normativa antiriciclaggio; o
- iii. sussistano circostanze oggettive che rendano il rifiuto del Premio Unico Aggiuntivo e/o del Versamento Programmato necessario per tutelare la Società e/o gli altri Investitori-Contraenti.
- iv. il Contratto non sia stato ancora concluso ai sensi del precedente Art. 5.1, paragrafo a).

In tal caso, la Società restituirà all'Investitore-Contraente il Premio Unico Aggiuntivo e il Versamento Programmato già corrisposti entro il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Investitore-Contraente, della lettera di mancata accettazione della richiesta e previa comunicazione da parte di quest'ultimo delle coordinate bancarie utili. Il Premio verrà accreditato sul conto corrente bancario dei soggetti legittimati alla ricezione, i cui dati identificativi saranno riportati sul modulo del Premio Unico Aggiuntivo. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

(c) Per le modalità di pagamento consentite dalla Società si rimanda al precedente Art. 1.

(d) Nel caso di versamenti di Premi Unici Aggiuntivi e Versamenti Programmati, la Società, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'ultima *Data di Investimento* in cui si è completato l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo e del Versamento Programmato negli OICR selezionati dall'Investitore-Contraente, invierà a quest'ultimo la **Lettera di Conferma** dell'Investimento dei premi successivi che recherà almeno le seguenti informazioni:

- i) l'importo del Premio versato e investito;
- ii) il numero di Quote attribuite al Contratto a seguito dell'avenuto versamento del Premio Unico Aggiuntivo; e
- iii) la/e *Data/e di Investimento* e il *Valore della Quota*.

Qualora l'Investitore Contraente desse disposizione di effettuare più di un'operazione sulla stessa polizza nel medesimo giorno, la Società, esclusivamente nel caso in cui l'Investitore Contraente non avesse espressamente indicato negli opportuni moduli un ordine di esecuzione differente, darà per prima esecuzione alla richieste di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch di cui al successivo articolo 13, ed infine alle operazioni di disinvestimento

(e) Successivamente alla *Data di Conclusione del Contratto*, qualsiasi richiesta che comporti il **disinvestimento** di Quote di OICR al fine di erogare le prestazioni previste dal Contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Recesso, Switch, Riscatto e pagamento del Capitale in caso di Decesso, sarà debitamente eseguita, e il *Valore delle Quote* sarà rilevato come segue:

- (i) Per tutti gli OICR ad eccezione degli OICR di cui all'Allegato 1, la richiesta sarà eseguita e le Quote saranno disinvestite alla *Data di Disinvestimento* che corrisponde **alla prima Data di Valorizzazione** di ciascun OICR, **immediatamente successiva** alla *Data di Recesso*, alla *Data di Richiesta di Switch*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Totale*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* e alla *Data di Notifica del Decesso*, a seconda dei casi.
- (ii) Per gli OICR di cui all'Allegato 1 alla *Data di Disinvestimento* che corrisponde **alla seconda Data di Valorizzazione** di ciascun OICR, **immediatamente successiva** alla *Data di Recesso*, alla *Data di Richiesta di Switch*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Totale*, alla *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* e alla *Data di Notifica del Decesso*, a seconda dei casi.

Nel caso in cui le operazioni di disinvestimento coinvolgano contemporaneamente OICR aventi Date di Disinvestimento differenti, il disinvestimento delle Quote di ciascun OICR sarà eseguito nel rispetto della tempistica di disinvestimento di ciascun OICR.

I termini precedentemente indicati saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e alle clausole di cui al precedente Art. 3.1, lettere c) e f).

Per ulteriori informazioni su ciascuna singola operazione di disinvestimento, si rimanda ai successivi Artt. 8, 11, 12, 13 e 15.

5.3 Tranche di Premio e Importo in vigore delle Tranche di Premio

(a) Ciascun Premio versato nel Contratto rappresenterà una "Tranche di Premio" che verrà generata alla *Data di Conclusione del Contratto*, alla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* o alla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi, ciò allo scopo di: (i) determinare le prestazioni previste dal Contratto (ii) determinare l'eventuale *Bonus di Investimento* da riconoscere ai sensi del successivo Art. 5.4 lettera a), e (iii) applicare le Spese di Gestione del Contratto e del Costo per la Copertura in Caso di Decesso, ai sensi del successivo Art. 7.1.

Pertanto, quando viene versato un Premio Unico Aggiuntivo, alla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo*, verrà generata una nuova *Tranche di Premio* alla quale verrà attribuita la *Percentuale della Tranche di Premio*. Detta *Percentuale* verrà calcolata rapportando l'ammontare del Premio Unico Aggiuntivo versato al Controvalore del *Saldo Quote*, comprensivo dell'importo di tale Premio Unico Aggiuntivo maggiorato dell'eventuale *Bonus di Investimento* di cui al successivo Art. 5.4 lettera a) (si vedano i successivi Esempi 1 e 3).

Conseguentemente, le *Percentuali* attribuite alle altre *Tranche di Premio* saranno contemporaneamente riproporzionate (si vedano anche i successivi Esempi 2 e 4).

I successivi Esempi 1, 2 e 5 rappresentano il caso in cui al Contratto, all'atto della sottoscrizione della Proposta, sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali "A", mentre gli Esempi 3, 4 e 6 si riferiscono alla Classe di Premi Potenziali "B".

Per la definizione di Classe di Premi Potenziali, fare riferimento al successivo Art. 5.4 lettera a).

Le *Percentuali della Tranche di Premio* sono calcolate in base all'ultimo *Valore della Quota* disponibile. Per ogni Premio versato dall'Investitore-Contraente, l'importo del suddetto Premio al netto della corrispondente quota parte di Premio riscattata in occasione dell/i Riscatto/i Parziale/i in base al criterio "primo entrato-primo uscito", rappresenta l'*Importo in vigore della Tranche di Premio*. L'*Importo Totale dei Premi in vigore* è pari alla somma, per ogni *Tranche*, dell'*Importo in vigore della Tranche di Premio*.

Esempio 1, Classe dei Premi Potenziali "A": calcolo della *Percentuale della Tranche di Premio* e dell'*Importo in vigore della Tranche di Premio* a seguito del versamento di un Premio Unico Aggiuntivo

ESEMPIO 1 - Classe dei Premi Potenziali "A"	Premio Investito	Numero della Tranche di Premio	<i>Percentuale della Tranche di Premio</i> rispetto al Controvalore del <i>Saldo Quote</i>	<i>Importo in vigore della Tranche di Premio</i>
Premio Unico Iniziale di Euro 50.000 + 0,25% <i>Bonus d'Investimento</i>	Euro 50.125	1	42,2468%(*)	Euro 50.000
Premio Unico Aggiuntivo di Euro 75.000 + 0,25% <i>Bonus d'Investimento</i>	Euro 75.187,50	2	57,753%(**)	Euro 75.000

	Controvalore Saldo Quote(***)			Importo Totale dei Premi in vigore
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, al netto del relativo importo	Euro 55.000			
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, maggiorato del relativo importo	Euro 130.187,50		100%	Euro 125.000

(*) La Percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 1 è pari a $100\% - 57,6923\% = 42,2468\%$

(**) La Percentuale attribuita alla *Tranche* di Premio 2 è pari a $\text{Euro } 75.187,50 / (55.000 + 75.187,50) = 57,7532\%$

(***) Tale importo è puramente esemplificativo e non rappresenta un obiettivo di rendimento o una garanzia offerta dalla Società

Esempio 2, Classe dei Premi Potenziali "A": calcolo della Percentuale della Tranche di Premio e dell'Importo in vigore della Tranche di Premio a seguito del versamento di ulteriori Premi Unici Aggiuntivi

ESEMPIO 2 - Classe dei Premi Potenziali "A"	Premio Investito	Numero della Tranche di Premio	Percentuale della Tranche di Premio rispetto al Controvalore del Saldo Quote	Importo in vigore della Tranche di Premio
Premio Unico Iniziale di Euro 50.000 + 0,25% Bonus d'Investimento	Euro 50.125	1	24,9740% (*)	Euro 50.000
Premio Unico Aggiuntivo di Euro 75.000 + 0,25% Bonus d'Investimento	Euro 75.187,50	2	33,2986% (**)	Euro 75.000
Premio Unico Aggiuntivo di Euro 100.000 + 0,25% Bonus d'Investimento	Euro 100.250	3	41,7274% (***)	Euro 100.000

	Controvalore Saldo Quote(****)			Importo Totale dei Premi in vigore
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, al netto del relativo importo	Euro 140.000(****)			
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, maggiorato del relativo importo	Euro 240. 250		100%	Euro 225.000

(*) La percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 1 è pari a $\text{Euro } 60.000 / (100.250 + 140.000) = 24,9740\%$

(**) La Percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 2 è pari a $\text{Euro } 80.000 / (100.250 + 140.000) = 33,2986\%$

(***) La Percentuale attribuita alla *Tranche* di Premio 3 è pari a $\text{Euro } 100.250 / (100.250 + 140.000) = 41,7274\%$

(****) Tale importo è puramente indicativo e non rappresenta un obiettivo di rendimento o una garanzia offerta dalla Società

(*****) La somma qui presente è data dalla somma del controvalore delle quote delle prime due *Tranche* di Premio, ipotizzate pari a Euro 60.000 per la *Tranche* di Premio 1 e pari a Euro 80.000 per la *Tranche* di Premio 2.

Esempio 3, Classe dei Premi Potenziali "B": calcolo della Percentuale della Tranche di Premio e dell'Importo in vigore della Tranche di Premio a seguito del versamento di un Premio Unico Aggiuntivo

ESEMPIO 3 - Classe dei Premi Potenziali "B"	Premio Investito	Numero della Tranche di Premio	Percentuale della Tranche di Premio rispetto al Controvalore del Saldo Quote	Importo in vigore della Tranche di Premio
Premio Unico Iniziale	Euro 100.000	1	42,3077% (*)	Euro 100.000
Premio Unico Aggiuntivo	Euro 150.000	2	57,6923% (**)	Euro 150.000

	Controvalore Saldo Quote(***)			Importo Totale dei Premi in vigore
--	-------------------------------	--	--	------------------------------------

alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, al netto del relativo importo	Euro 110.000			
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, maggiorato del relativo importo	Euro 260.000		100%	Euro 250.000

(*) La Percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 1 è pari a $100\% - 57,6923\% = 42,3077\%$
(**) La Percentuale attribuita alla *Tranche* di Premio 2 è pari a $\text{Euro } 150.000 / (110.000 + 150.000) = 57,6923\%$
(***) Tale importo è puramente esemplificativo e non rappresenta un obiettivo di rendimento o una garanzia offerta dalla Società

Esempio 4, Classe dei Premi Potenziali "B": calcolo della Percentuale della Tranche di Premio e dell'Importo in vigore della Tranche di Premio a seguito del versamento di ulteriori Premi Unici Aggiuntivi

ESEMPIO 4 - Classe dei Premi Potenziali "B"	Premio Investito	Numero della <i>Tranche</i> di Premio	<i>Percentuale della Tranche di Premio</i> rispetto al Controvalore del Saldo <i>Quote</i>	<i>Importo in vigore della Tranche di Premio</i>
Premio Unico Iniziale	Euro 100.000	1	23,9583% (*)	Euro 100.000
Premio Unico Aggiuntivo	Euro 150.000	2	34,3750% (**)	Euro 150.000
Premio Unico Aggiuntivo	Euro 200.000	3	41,6667% (***)	Euro 200.000

	Controvalore <i>Saldo Quote</i> (****)		<i>Importo Totale dei Premi in vigore</i>
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, al netto del relativo importo	Euro 280.000(****)		
alla Data di Accettazione dell'ultimo Premio Unico Aggiuntivo, maggiorato del relativo importo	Euro 480.000	100%	Euro 450.000

(*) La percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 1 è pari a $\text{Euro } 115.000 / (200.000 + 280.000) = 23,9583\%$
(**) La Percentuale ricalcolata e attribuita alla *Tranche* di Premio 2 è pari a $\text{Euro } 165.000 / (200.000 + 280.000) = 34,3750\%$
(***) La Percentuale attribuita alla *Tranche* di Premio 3 è pari a $\text{Euro } 200.000 / (200.000 + 280.000) = 41,6667\%$
(****) Tale importo è puramente indicativo e non rappresenta un obiettivo di rendimento o una garanzia offerta dalla Società
(*****) La somma qui presente è data dalla somma del controvalore delle quote delle prime due *Tranche* di Premio, ipotizzate pari a Euro 115.000 per la *Tranche* di Premio 1 e pari a Euro 165.000 per la *tranche* di Premio 2.

b) Quando un Riscatto Parziale - che può essere specificato dall'Investitore-Contraente, ai sensi del successivo Art. 12, unicamente come percentuale del Controvalore del *Saldo Quote* - viene eseguito dalla Società, le *Percentuali delle Tranche di Premio* verranno ricalcolate. Inoltre, l'*Importo Totale dei Premi in vigore* verrà ridotto della percentuale riscattata, deducendo il corrispondente ammontare dall'*Importo in vigore della Tranche di Premio* cronologicamente più lontana, in base alla regola del "primo entrato – primo uscito" (si veda l'Esempio 5)

Esempio 5, Classe di Premi Potenziali "A": ricalcolo della Percentuale della Tranche di Premio e dell'Importo in vigore della Tranche di Premio a seguito di un Riscatto Parziale del 30% del Controvalore del *Saldo Quote*

Numero della <i>Tranche</i> di Premio	<i>Percentuale della Tranche di Premio PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE</i>	<i>Nuova Percentuale della Tranche di Premio ricalcolata DOPO IL RISCATTO PARZIALE (*)</i>	<i>Importo in vigore della Tranche di Premio PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE</i>	<i>Nuovo Importo in vigore della Tranche di Premio ricalcolato DOPO IL RISCATTO PARZIALE (**)</i>
1	24,9740%	0%	Euro 50.000	Euro 0
2	33,2986%	40,3895%	Euro 75.000	Euro 57.500
3	41,7274 %	59,6105%	Euro 100.000	Euro 100.000
Totale	100%	100%	Euro 225.000	Euro 157.500

(*) Per il ricalcolo delle *Percentuali* delle *Tranche* di Premio, la percentuale del Riscatto Parziale (30%) viene dedotta dalla *Percentuale* della *Tranche* di Premio cronologicamente più lontana (regola del "primo entrato – primo uscito"):
Tranche di Premio 1 => **0%** = 24,9740% - 30% = - 5,0260%
Tranche di Premio 2 => **40,3895%** = (33,2986% - 5,0260%)/(100%-30%)
Tranche di Premio 3 => **59,6105%** = 41,7274% /(100%-30%)
(**) Per il ricalcolo dell'*Importo in vigore della Tranche di Premio*, la percentuale del Riscatto Parziale (30%) viene applicata all'*Importo Totale dei Premi in vigore* e, l'importo così ottenuto, nell'esempio pari a Euro 67.500 (Euro 225.000 x 30%), viene dedotto dall'*Importo in vigore della Tranche di Premio* cronologicamente più lontana (regola del " primo entrato – primo uscito"):
Tranche di Premio 1 => **0 Euro** = 50.000 - 67.500 = -17.500
Tranche di Premio 2 => **57.500 Euro** = 75.000 - 17.500
Tranche di Premio 3 => **invariata**

Esempio 6, Classe di Premi Potenziali "B": ricalcolo della *Percentuale della Tranche di Premio* e dell'*Importo in vigore della Tranche di Premio* a seguito di un Riscatto Parziale del 30% del Controvalore del Saldo Quote

Numero della Tranche di Premio	Percentuale della Tranche di Premio PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE	Nuova Percentuale della Tranche di Premio ricalcolata DOPO IL RISCATTO PARZIALE (*)	Importo in vigore della Tranche di Premio PRIMA DEL RISCATTO PARZIALE	Nuovo Importo in vigore della Tranche di Premio ricalcolato DOPO IL RISCATTO PARZIALE (**)
1	23,9583%	0%	Euro 100.000	Euro 0
2	34,3750%	40,4762%	Euro 150.000	Euro 115.000
3	41,6667 %	59,5238%	Euro 200.000	Euro 200.000
Totale	100%	100%	Euro 450.000	Euro 315.000

(*) Per il ricalcolo delle *Percentuali* delle *Tranche* di Premio, la percentuale del Riscatto Parziale (30%) viene dedotta dalla *Percentuale* della *Tranche* di Premio cronologicamente più lontana (regola del "primo entrato – primo uscito"):
Tranche di Premio 1 => **0%** = 23,9583% - 30% = - 6,0417%
Tranche di Premio 2 => **40,4762%** = (34,3750% - 6,0417%)/(100%-30%)
Tranche di Premio 3 => **59,5238%** = 41,6667% /(100%-30%)
(**) Per il ricalcolo dell'*Importo in vigore della Tranche di Premio*, la percentuale del Riscatto Parziale (30%) viene applicata all'*Importo Totale dei Premi in vigore* e, l'importo così ottenuto, nell'esempio pari a Euro 67.500 (Euro 225.000 x 30%), viene dedotto dall'*Importo in vigore della Tranche di Premio* cronologicamente più lontana (regola del " primo entrato – primo uscito"):
Tranche di Premio 1 => **0 Euro** = 100.000 - 135.000 = -35.000
Tranche di Premio 2 => **115.000 Euro** = 150.000 - 35.000
Tranche di Premio 3 => **invariata**

(c) Il nuovo *Importo in vigore della Tranche* di Premio, così ridotto in seguito al Riscatto Parziale, e le nuove *Percentuali* delle *Tranche* di Premio, così ricalcolate, rappresenteranno il nuovo valore di riferimento per la determinazione delle prestazioni previste dal Contratto, per l'applicazione delle Spese di Gestione del Contratto e del Costo per la Copertura in caso di Decesso, ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 7.1

5.4 Bonus d'Investimento, bonus mensile e bonus proventi

(a) Bonus d'investimento

A partire dalla *Data di Conclusione del Contratto*, l'Investitore-Contraente potrà ricevere dalla Società un *Bonus di Investimento* che sarà ripartito, secondo le percentuali d'investimento del Premio Unico, del Premio Unico Aggiuntivo o del Versamento Programmato, tra i diversi OICR selezionati dall'Investitore-Contraente, secondo i criteri di determinazione qui di seguito illustrati.

All'atto della sottoscrizione della Proposta, l'Investitore-Contraente attribuirà al Contratto, in via permanente, una Classe di Premi Potenziali.

Ciascuna Classe di Premi Potenziali rappresenta una previsione dei Premi (Unico ed eventuali Aggiuntivi e/o Programmati) che complessivamente l'Investitore-Contraente stima di poter versare durante il periodo di durata del Contratto, secondo i seguenti scaglioni:

- Classe A: importo di Premi Potenziali sino a Euro 999.999,99;
- Classe B: importo di Premi Potenziali a partire da Euro 1.000.000,00.

L'attribuzione della Classe di Premi Potenziali determinerà l'importo dell'eventuale Bonus di Investimento che verrà riconosciuto all'Investitore-Contraente (v. Tabella 2)."

Tabella 2

Bonus di Investimento			
Classi di Premi Potenziali			
A		B	
Bonus di Investimento	Tasso di Allocazione	Bonus di Investimento	Tasso di Allocazione
0,25%	100,25%	0,00%	100,00%

Ad esempio, se l'Investitore-Contraente ha attribuito al Contratto la Classe di Premi Potenziali "A" e l'importo del Premio Unico Iniziale versato è pari a Euro 100.000,00, il *Bonus di Investimento* riconosciuto è pari allo 0,25% e, dunque, un importo di Euro 100.250,00, ossia il 100,25% (il "Tasso di Allocazione") del Premio versato, sarà investito nel/negli OICR/i prescelto/i dall'Investitore-Contraente.

Inoltre, ad esempio, se l'Investitore-Contraente ha attribuito al Contratto la Classe dei Premi Potenziali "A" e, successivamente al versamento del Premio Unico Iniziale, versa un Premio Unico Aggiuntivo pari a Euro 20.000,00, il *Bonus di Investimento* riconosciuto all'Investitore-Contraente su tale ulteriore versamento è pari allo 0,25% di Euro 20.000,00.

(b) Bonus mensile

In occasione della deduzione mensile dei costi prelevati tramite cancellazione di Quote di cui al successivo art. 7 lettere a), b) e c), la Società riconosce all'Investitore-Contraente un bonus di importo pari al riconoscimento delle Utilità eventualmente retrocesse alla Società dalla società di gestione di ciascun OICR collegato al Contratto.

Tali Utilità sono calcolate in funzione di una percentuale della Commissione di gestione gravante su ciascun OICR: il loro ammontare è variabile secondo gli accordi in essere tra la Società e le società di gestione degli OICR e potrebbe aumentare, ridursi o azzerarsi.

Il bonus mensile equivale ad un aumento del numero delle Quote per un valore pari al controvalore dell'OICR posseduto dall'Investitore Contraente alla ricorrenza mensile di applicazione dei costi cui al successivo art. 7 lettere a), b) e c) moltiplicato per la percentuale annua dell'Utilità eventualmente retrocessa e relativa all'OICR, il tutto rapportato alla frequenza mensile di riconoscimento del bonus.

Il numero di Quote equivalente al bonus mensile da aggiungere in occasione dell'applicazione dei costi di cui al successivo art. 7 lettere a), b) e c) sarà dunque pari valore dell'Utilità retrocessa come sopra descritto rapportato al *Valore della Quota* dell'OICR posseduto alla ricorrenza mensile di applicazione di costi di cui al successivo art. 7 lettere a), b) e c).

Il bonus mensile così attribuito determina una diminuzione del numero di Quote da cancellare in fase di applicazione mensile dei costi dettagliatamente descritti al successivo art. 7 lettere a), b) e c) e dunque riduce i costi complessivamente sopportati dall'Investitore-Contraente.

In occasione dell'invio dell'estratto conto annuale la Società comunicherà all'Investitore Contraente la somma degli importi eventualmente erogati a titolo di bonus mensile nel corso dell'anno solare di riferimento.

(c) Bonus proventi

Qualora il Contratto sia collegato ad un OICR che distribuisce dividendi, la Società riconosce all'Investitore Contraente che detiene quote dell'OICR interessato, un Bonus Proventi, per un importo uguale ai dividendi che la società di gestione distribuisce alla Società, al netto di ogni eventuale tassazione.

La frequenza con la quale ciascuna società di gestione eroga i dividendi è variabile ed è descritta in dettaglio nel prospetto d'offerta aggiornato.

Il Bonus Proventi equivale ad un aumento nel numero delle Quote dell'OICR che distribuisce dividendi ed è calcolato sul controvalore delle Quote possedute dall'Investitore Contraente nell'OICR interessato alla data in cui la società di gestione dichiara la percentuale di dividendo che intende erogare. (Data di Dichiarazione).

La Società reinveste il Bonus Proventi aumentando il numero delle Quote dell'OICR interessato, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la società di gestione abbia liquidato alla Società i dividendi spettanti

Il Bonus dividendi è erogato all'Investitore Contraente che detiene Quote nell'OICR interessato alla data di dichiarazione dei dividendi.

Qualora, a seguito di un'operazione di Switch/ Riscatto Parziale/Ridirezionamento pervenuta prima della Data di Pagamento, l'OICR che distribuisce i dividendi non sia più disponibile all'allocazione del Bonus Proventi, la Società reinveste il bonus proventi tra i diversi OICR disponibili secondo i criteri di allocazione conseguenti alla richiesta di Switch, Riscatto Parziale/Ridirezionamento.

In occasione dell'invio dell'estratto conto annuale la Società comunica all'Investitore Contraente la somma degli importi erogati a titolo di Bonus Proventi nel corso dell'anno solare di riferimento.

Articolo 6 • Durata del Contratto

Essendo il Contratto a vita intera, la sua durata coincide con la vita intera dell'Assicurato fatta salva l'estinzione anticipata al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- i) richiesta di Riscatto Totale da parte dell'Investitore-Contraente ai sensi del successivo Art. 11; o
- ii) recesso dal Contratto esercitato dall'Investitore-Contraente ai sensi dei successivi Artt. 15 e 21; o
- iii) recesso dal Contratto esercitato dalla Società ai sensi del precedente Art. 4, lettera b).

Articolo 7 • Costi

7.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente

I seguenti costi, commissioni e spese sono applicati al Contratto. La Società potrà apportare delle modifiche, come previsto al successivo Art. 21.

(a) Spese di Gestione del Contratto

La Società applica annualmente le **Spese di Gestione del Contratto** a copertura delle spese di gestione del Contratto sostenute dalla Società stessa. Le **Spese di Gestione del Contratto** sono una percentuale variabile in funzione della Classe di Premi Potenziali attribuita al Contratto e degli anni trascorsi dalla *Data di Conclusione del Contratto*, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* (vedi Tabella 3) e sono calcolate sul controvalore di ciascuna *Tranche* di Premio in occasione di ciascuna ricorrenza mensile. Le **Spese di Gestione del Contratto** verranno dedotte tramite cancellazione di Quote utilizzando l'ultimo *Valore della Quota* disponibile e in misura proporzionale su tutti gli OICR collegati al Contratto in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi OICR collegati al Contratto.

Tabella 3

Spese di Gestione del Contratto (valori su base annua)		
	Primi 66 mesi (5 anni e mezzo)	Dal 67° mese in poi (dopo 5 anni e mezzo)
Classe di Premi potenziali A	2,00%	0,70%
Classe di Premi potenziali B	0,70%	0,70%

(b) La Società trattiene annualmente una **Commissione di mantenimento** per fronteggiare i costi sostenuti per l'attività di promozione e collocamento presso il pubblico del contratto nonché di selezione e monitoraggio degli OICR. La commissione varia a seconda della Classe di Premi Potenziali attribuita al Contratto e della categoria a cui appartiene l'OICR oggetto di investimento ed è calcolata sul controvalore di ciascuna *Tranche* di Premio (Premio Unico Iniziale e Premio Unico Aggiuntivo e Versamenti Programmati), applicando una percentuale variabile in funzione degli anni trascorsi dalla *Data di Conclusione del Contratto* e dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* in occasione di ciascuna ricorrenza mensile della *Tranche* di Premio ed è pari alla percentuale su base annua di seguito indicata:

Tabella 4 Classe di Premi Potenziali A

Commissione di mantenimento (valori su base annua)		
Categoria OICR	Per i primi 66 mesi (5 anni e mezzo)	Dopo il 67° mese (dopo 5 anni e mezzo)
Azionari Alternativi Bilanciati Obbligazionari	1,20%	1,90%
Obbligazionari a breve termine	0,60%	0,60%
Liquidità	0,20%	0,20%

Tabella 5 Classe di Premi Potenziali B

Commissione di mantenimento (valori su base annua)	
Categoria OICR	%
Azionari Alternativi Bilanciati Obbligazionari	1,90%
Obbligazionari a breve termine	0,60%
Liquidità	0,20%

La **Commissione di mantenimento** viene dedotta mensilmente tramite cancellazione di Quote utilizzando l'ultimo *Valore della Quota* disponibile e in misura proporzionale su tutti gli OICR collegati al Contratto in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi OICR collegati al Contratto.

(c) Costo per la Copertura in caso di Decesso

La Società applicherà un costo per la copertura assicurativa in caso di Decesso dell'Assicurato descritta al successivo Art. 8.. Il costo per la **Copertura in caso di Decesso** è pari ad una percentuale annua del controvalore di ciascuna *Tranche* di Premio (Premio Unico Iniziale, Premio Unico Aggiuntivo e Versamenti Programmati), e sarà applicata dalla *Data di Conclusione del Contratto*, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* come segue:

- Fino a quando l'Assicurato abbia un'età assicurativa inferiore **o uguale** a 70 anni, la percentuale relativa al costo per la **Copertura in caso di Decesso** è pari allo 0,20% annuo nei primi 5 anni dalla *Data di Conclusione del Contratto* e dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, e successivamente è pari allo 0,05% annuo.
- Qualora l'età assicurativa dell'Assicurato sia superiore a 70 anni la percentuale relativa al costo della Copertura in caso di Decesso è pari allo 0,05% annuo.

Tale costo viene dedotto mensilmente, in occasione di ciascuna ricorrenza mensile di ciascuna delle *Tranche* di Premio, tramite cancellazione di Quote utilizzando l'ultimo Valore della Quota disponibile. Il costo per la **Copertura in caso di Decesso** è applicato tramite riduzione del numero delle Quote del Contratto, in misura proporzionale su tutti gli OICR collegati al Contratto in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi OICR collegati al Contratto. **Lo specifico costo per la Copertura in caso di Decesso può aumentare nel corso della durata del Contratto in relazione alle *Tranche* di Premio successive. Pertanto, l'incremento del costo della Copertura in caso di Decesso non si applicherà alle *Tranche* di Premio corrispondenti ai Premi versati fino a quel momento. La Società comunicherà anticipatamente all'Investitore-Contraente tale variazione il quale avrà diritto di riscattare in tutto o in parte ai sensi dei successivi Artt. 11 e 12.**

Si precisa che il numero di Quote da cancellare in occasione dell'applicazione dei costi cui alle lettere a), b), c) sarà decurtato di un numero di Quote che corrispondono al Bonus mensile dettagliatamente descritto all'art. 5.4 lettera b).

- (d) Il Contratto non prevede garanzie, né saranno applicabili costi connessi a garanzie.
- (e) Nel caso di Riscatto Totale o Riscatto Parziale dal Contratto, il valore liquidato dalla Società all'Investitore-Contraente sarà diminuito delle Penalità di Riscatto, indicate nei successivi Artt. 11 e 12.
- (f) Nel caso di **Riscatto Parziale** è prevista l'applicazione di un **Costo Amministrativo per il riscatto Parziale** per la copertura delle spese amministrative originate dalla gestione dell'operazione. Più in dettaglio entro ciascuna ricorrenza annuale di Contratto, il primo Riscatto Parziale richiesto dall'Investitore-Contraente è gratuito, mentre le successive operazioni, entro la medesima ricorrenza annuale, sono gravate di un costo per operazione. Tale importo è dedotto dall'ammontare del Riscatto Parziale dovuto all'Investitore-Contraente. Alla data di redazione delle presenti Condizioni contrattuali, tale costo è pari a Euro 20,00 (venti). La Società si riserva il diritto di aumentare il **Costo Amministrativo per il riscatto Parziale** in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi ("FOI").

7.2 Costi gravanti sugli strumenti finanziari

I costi gravanti sugli strumenti finanziari collegati al presente Contratto sono dettagliatamente descritti nel Prospetto d'Offerta aggiornato.

Articolo 8 • Capitale in caso di Decesso

Al verificarsi dell'evento coperto da assicurazione (decesso dell'Assicurato):

(a) **qualora l'età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni**, la Società corrisponderà al/i Beneficiario/i Designato/i il Capitale in Caso di Decesso, calcolato come indicato di seguito, fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera c) in relazione alle cause di esclusione, e solo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione elencata al successivo Art. 17.

Per determinare l'importo complessivo del Capitale in Caso di Decesso da corrispondere al/i Beneficiario/i Designato/i, verrà tenuta in considerazione l'anzianità di ciascuna *Tranche* di Premio. L'importo complessivo del Capitale in Caso di Decesso liquidabile in favore del/i Beneficiario/i Designato/i sarà rappresentato dalla somma di ciascun importo di Capitale in Caso di Decesso calcolato per ognuna *Tranche* di premio. La regola adottata per il calcolo dell'importo del Capitale in Caso di Decesso è descritta di seguito.

- Qualora il decesso si verifichi **entro il quinto anno** dalla *data di efficacia della Tranche di Premio* (ossia entro il quinto anno dalla *Data di Conclusione del Contratto* e, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo*), l'importo del Capitale in Caso di Decesso relativo a tale *Tranche di Premio* corrisponderà al **maggiore tra** (i) l'importo della *Tranche di Premio* pagata dall'Investitore-Contraente al netto di eventuali importi riscattati (*Importo in vigore della Tranche di Premio*) e (ii) il controvalore della *Tranche di Premio* - calcolato secondo le caratteristiche di liquidità e le tempistiche di disinvestimento di ciascun OICR interessato - maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella seguente Tabella 6. Il controvalore della *Tranche di Premio* è calcolato alla *Data di Disinvestimento* di ciascun OICR (come specificato al precedente Art. 5.2, lettera e)), successiva alla *Data di Notifica del Decesso* comunicata alla Società (ai sensi del successivo Art. 17). L'importo della maggiorazione in caso di decesso non potrà superare i 200.000,00 (duecentomila) Euro. Qualora l'investitore-Contraente abbia sottoscritto più di un Contratto assicurando se stesso e la somma delle maggiorazioni di tali Contratti eccedano nel complesso l'importo massimo di 200.000,00 (duecentomila) Euro, la maggiorazione dovuta a fronte di ciascun Contratto è pari alla maggiorazione massima erogabile di 200.000,00 (duecentomila) Euro moltiplicata per la percentuale derivante dal rapporto tra il Controvalore del *Saldo Quote* di ciascun Contratto e la somma del Controvalore del *Saldo Quote* di tutti i Contratti.

I tassi aggiuntivi indicati sono applicati, in base all'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso.

Tabella 6

Età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso	Tasso aggiuntivo
fino a 65 anni	10%
tra 66 e 70 anni	5%

- Qualora il decesso si verifichi **dopo il quinto anno** dalla *data di efficacia della Tranche di Premio* (ossia dopo il quinto anno dalla *Data di Conclusione del Contratto* e dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*), l'importo del Capitale in Caso di Decesso relativo a tale *Tranche di Premio* corrisponderà al controvalore di tale *Tranche di Premio* - calcolato secondo le caratteristiche di liquidità e le tempistiche di disinvestimento di ciascun OICR interessato - maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella precedente Tabella 6. Il controvalore della *Tranche di Premio* è calcolato alla *Data di Disinvestimento* di ciascun OICR (come specificato al precedente Art. 5.2, lettera e)), successiva alla *Data di Notifica del Decesso* comunicata alla Società (ai sensi del successivo Art.17). L'importo della maggiorazione in caso di decesso non potrà superare i 200.000,00 (duecentomila) Euro. Qualora l'investitore-contraente abbia sottoscritto più di un Contratto assicurando se stesso e la somma delle maggiorazioni di tali Contratti eccedano nel complesso l'importo massimo di 200.000,00 (duecentomila) Euro, la maggiorazione dovuta a fronte di ciascun Contratto è pari alla maggiorazione massima erogabile di 200.000,00 (duecentomila) Euro moltiplicata per la percentuale derivante dal rapporto tra il Controvalore del *Saldo Quote* di ciascun Contratto e la somma del Controvalore del *Saldo Quote* di tutti i Contratti.

(b) Qualora l'età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso sia superiore a 70 anni, la Società corrisponderà al/i Beneficiario/i Designato/i il Capitale in Caso di Decesso, calcolato ai sensi del successivo punto (i), fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera c) in relazione alle cause di esclusione, e solo a seguito del ricevimento, da parte della Società, della documentazione elencata al successivo Art. 17.

(i) L'importo del Capitale in Caso di Decesso liquidabile in forza del Contratto sarà pari al Controvalore del *Saldo Quote* - calcolato secondo le caratteristiche di liquidità e le tempistiche di disinvestimento di ciascun OICR interessato - maggiorato di un tasso aggiuntivo pari **all'1,00%**, fatto salvo il limite indicato al successivo punto (ii). Il Controvalore del *Saldo Quote* è calcolato alla *Data di Disinvestimento* di ciascun OICR (come specificato al precedente Art. 5.2, lettera e)), successiva alla *Data di Notifica del Decesso* comunicata alla Società ai sensi del successivo Art. 17.

(ii) L'importo di tale maggiorazione in caso di decesso non potrà superare i 200.000,00 (duecentomila) Euro. Qualora l'investitore-contraente abbia sottoscritto più di un Contratto assicurando se stesso e la somma delle maggiorazioni di tali Contratti eccedano nel complesso l'importo massimo di 200.000,00 (duecentomila) Euro, la maggiorazione dovuta a fronte di ciascun Contratto è pari alla maggiorazione massima erogabile di 200.000,00 (duecentomila) Euro moltiplicata per la percentuale derivante dal rapporto tra il Controvalore del *Saldo Quote* di ciascun Contratto e la somma del Controvalore del *Saldo Quote* di tutti i Contratti.

(c) Esclusioni dalla Copertura in caso di Decesso.

Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute dell'Assicurato, che siano intervenuti successivamente alla *Data di Conclusione del Contratto*, alla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e alla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*. Qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto a:

- dolo dell'Investitore-Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa ;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

- suicidio entro i primi 2 (due) anni dalla *data di efficacia* della *Tranche* di Premio (ossia entro i primi due anni dalla *Data di Conclusione del Contratto* e dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*);
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico o stati di alcolismo acuto o cronico come definito dalla normativa in vigore;
- a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- patologie pregresse e diagnosticate in epoca antecedente alla *data di efficacia* della *Tranche* di Premio (ossia in epoca antecedente alla *Data di Conclusione del Contratto* e alla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*)
- alle seguenti attività sportive e del tempo libero: aviazione e sport aerei, gare motociclistiche, gare di automobilismo, gare di motonautica.

La Società liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, il Controvalore del *Saldo Quote* al netto delle eventuali Penalità di Riscatto (di cui al successivo Art. 11), maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10%.

Il Controvalore del *Saldo Quote* è calcolato - secondo le caratteristiche di liquidità e le tempistiche di disinvestimento di ciascun OICR interessato - alla *Data di Disinvestimento* di ciascun OICR (come specificato al precedente Art. 5.2, lettera e)), successiva alla *Data di Notifica del Decesso* comunicata alla Società ai sensi del successivo Art. 17.

Qualora il decesso dell'Assicurato sia avvenuto nei primi 6 (sei) mesi dalla *data di efficacia* di una *Tranche* di Premio (ossia nei primi sei mesi dalla *Data di Conclusione del Contratto* e, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* e *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*), la Società liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, il Controvalore del *Saldo Quote* al netto delle eventuali Penalità di Riscatto (di cui al successivo Art. 11), maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10%.

Il Controvalore del *Saldo Quote* è calcolato - secondo le caratteristiche di liquidità e le tempistiche di disinvestimento di ciascun OICR interessato - alla *Data di Disinvestimento* di ciascun OICR (come specificato al precedente Art. 5.2, lettera e)), successiva alla *Data di Notifica del Decesso* comunicata alla Società ai sensi del successivo Art. 17.

Tale limitazione non si applica, e quindi la Società liquiderà il Capitale in caso di Decesso, esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sottospecificate, purché sopraggiunga dopo la *Data di Conclusione del Contratto*:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

(d) In base alle caratteristiche di liquidità e alle tempistiche di disinvestimento relative a ciascun OICR interessato, il Controvalore del *Saldo Quote* sarà calcolato sulla base del *Valore della Quota* rilevato alla *Data di Disinvestimento* di ciascun OICR, come descritto al precedente Art. 5.2, lettera e), successiva alla *Data di Notifica del Decesso*.

Fatto salvo la successiva lettera g), la *Data di Notifica del Decesso*, corrisponde al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la copia del certificato di morte dell'Assicurato.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della relativa operazione di disinvestimento al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il calcolo del Controvalore del *Saldo Quote* è illustrato nel precedente Art. 4.

Qualora il Contratto sia contemporaneamente collegato a OICR aventi *Date di Disinvestimento* differenti, (v. Art. 5.2, lettera e)), il pagamento dovuto sarà eseguito in favore del/i Beneficiario/i designato/i, in un'unica soluzione, e nel rispetto del termine indicato alla successiva lettera e). Il processo di disinvestimento delle Quote degli OICR avverrà progressivamente in considerazione delle eventuali diverse tempistiche di disinvestimento di ciascun OICR. In tal caso, fintantoché l'operazione di disinvestimento non si sarà completata per provvedere al pagamento, gli importi che man mano si renderanno disponibili a seguito del disinvestimento delle Quote degli OICR nella rispettiva *Data di Disinvestimento* verranno temporaneamente trasferiti su un conto di transito infruttifero e non gravato da costi (*Conto Temporaneo*).

Qualora non sia possibile disinvestire le Quote alla *Data di Disinvestimento* successiva alla *Data di Notifica del Decesso* o per i 20 giorni successivi, a causa della impossibilità di determinare il *Valore della Quota* di uno o più OICR in cui l'Investitore-Contrahente è investito (per informazioni riguardanti le circostanze in cui le società di gestione potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1), il suddetto controvalore sarà calcolato come di seguito indicato:

i. in base all'ultimo *Valore della Quota* disponibile per quegli OICR di cui non è possibile calcolarne il valore, qualora la Società consideri tale valore congruo ed in linea con l'effettivo valore dell'/degli OICR. Tale valutazione sarà basata su: (a) il periodo di tempo intercorso dalla *Data di Notifica del Decesso*; (b) le condizioni di mercato in quel momento; (c) l'asset allocation dell'/degli OICR e la loro politica di investimento; (d) la durata della sospensione del calcolo del *Valore della Quota* prevista; ed (e) i motivi che hanno determinato la sospensione del *Valore della Quota* dell'/degli OICR.

ii. se la Società non considera tale valore congruo ed in linea con l'effettivo valore di quell'/quegli OICR il Controvalore del *Saldo Quote* sarà determinato sul "*fair value*" del *Valore della Quota* determinato dalla Società e calcolato, qualora possibile, sulla base delle informazioni disponibili. Il *fair value* del *Valore della Quota* sarà calcolato dalla Società in buona fede e comunicato per iscritto al/i Beneficiario/i e: (a) si intende accettato dal/i Beneficiario/i sia in caso di sua/loro conferma scritta di accettazione, sia in caso di assenza di qualunque comunicazione ricevuta dalla Società entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il/i Beneficiario/i ha/hanno ricevuto la comunicazione da parte della Società; (b) **se il/i Beneficiario/i non intende/intendono accettare il valore proposto, può/possono chiedere che la prestazione in caso di decesso venga calcolata sul Controvalore del Saldo Quote basato sul primo Valore della Quota dell'/degli OICR disponibile calcolato dalle società di gestione, inviando alla Società richiesta scritta entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il/i Beneficiario/i ha/hanno ricevuto la comunicazione da parte della Società. In questo caso il/i Beneficiario/i accetta/accettano che la Società effettui il pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui sia possibile calcolare il Controvalore del Saldo Quote e disinvestire le relative Quote.**

Fatto salvo quanto previsto dalla Copertura in caso di Decesso e relative limitazioni, con la sottoscrizione del Contratto l'Investitore-Contrahente assume i rischi associati all'andamento negativo del valore delle quote degli OICR selezionati e, pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore sia alla somma dei Premi versati sia all'investimento finanziario.

(e) Valutazione della Società e pagamenti

Il termine entro il quale viene effettuato il pagamento del Capitale in caso di Decesso varia a seconda della Classe di premio potenziale attribuita al Contratto e varia a seconda che i Beneficiari abbiano trasmesso tutta la documentazione a loro richiesta oppure no, come indicato di seguito.

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione elencata al successivo Art. 17 operano i seguenti termini:

Contratti a cui sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali A: in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società eseguirà il pagamento del Capitale in Caso di Decesso entro 30 (trenta) giorni:

- dalla data in cui sia possibile calcolare il Controvalore del *Saldo Quote* nel caso indicato alla precedente lettera (d) punto ii.(b);
- dalla *Data di Notifica del Decesso*, se a tale data la Società ha ricevuto tutta la documentazione elencata al successivo Art. 17, negli altri casi.

Si sottolinea che, qualora siano collegati al Contratto alcune tipologie particolari di OICR (quali ad esempio: OICR con tempi di rimborso superiori a 30 giorni, OICR che investono in hedge fund, in strumenti finanziari di paesi in via di sviluppo o in altre tipologie di attivi a basso grado di liquidità) la Società potrebbe avere la necessità di estendere i termini per il pagamento del Capitale in Caso di Decesso, a causa delle limitazioni poste al rimborso delle Quote, alla natura di tali investimenti e/o dei vincoli presenti nei relativi mercati finanziari, ma comunque entro e non oltre i 7 sette giorni successivi al disinvestimento delle Quote, nel caso in cui la Società abbia ricevuto tutti i documenti di cui all'Art. 17.

Contratti a cui sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali B: la Società, in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, eseguirà il pagamento del Capitale in Caso di Decesso entro 20 (venti) giorni:

- dalla data in cui sia possibile calcolare il Controvalore del *Saldo Quote* nel caso indicato alla precedente lettera (d) punto ii lettera (b);
- negli altri casi dalla data in cui l'intermediario abbia ricevuto notifica del decesso e tutta la documentazione elencata al successivo Art. 17, ma comunque a condizione che sia disponibile il Valore delle Quote per l'operazione del pagamento del Capitale in Caso di decesso.

In caso di esito negativo della valutazione svolta sulla documentazione ricevuta, la Società comunica ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo Art. 17.

Solo nel caso in cui i Beneficiari abbiano

- trasmesso alla Società la dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso; oppure
- sottoscritto idonee richieste e autorizzazioni e conferito specifica procura alla Società ai sensi del successivo Art. 17.

La Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo Art. 17 lettere (c) A, (c) B, (c) D e, relativamente all'Art. 17 lettera (c) C dal ricevimento di:

- Documentazione disponibile e
- Dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso (nella forma di una dichiarazione scritta) e/o
- Richieste e autorizzazioni o specifica procura alla Società.

Entro i limiti di tempo sopra specificati la Società potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto all'Art. 17 lettera (c) E. In tal caso la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati per motivi diversi da casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte della Società, relativo al Capitale in Caso di Decesso a fronte del presente articolo sarà effettuato in un'unica soluzione con bonifico bancario sul conto corrente dei/del Beneficiari/o, al termine del processo di liquidazione del sinistro.

(f) In deroga a quanto sopra, la Società darà esecuzione alla richiesta del Capitale in Caso di Decesso, esclusivamente quando tutte le altre operazioni in corso in quel momento (per esempio, l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo, l'investimento del Versamento Programmato, il completamento dello Switch, l'esecuzione di Riscatto Parziale) saranno state portate a termine.

(g) Con il pagamento del Capitale in Caso di Decesso previsto dal presente articolo, il Contratto cesserà di produrre i suoi effetti.

(h) In caso di sostituzione dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 2 lettera b, indipendentemente dall'età assicurativa del nuovo Assicurato, sarà a totale discrezione della Società acconsentire che, in caso di decesso del nuovo Assicurato - dietro pagamento del relativo costo - sia riconosciuta la Copertura in caso di Decesso descritta al precedente Art. 8, lettera a. Qualora la Società non dovesse acconsentirvi, in caso di decesso del nuovo Assicurato sarà riconosciuta esclusivamente la Copertura in Caso di Decesso descritta nel precedente Art. 8, lettera b.

Articolo 9 • Beneficiari

a) L'Investitore-Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. **La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio;

- (ii) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- (iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso, il Riscatto Totale o il Riscatto Parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è:

- nel caso in cui vi sia un solo Investitore-Contraente, il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi;
- nel caso in cui vi siano due Investitori-Contraenti, i medesimi in parti uguali o, qualora uno di questi coincida con l'Assicurato, il 50% gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi e il 50% l'Investitore-Contraente in vita.

- b) Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.
- c) Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso **tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento. La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Società in qualsiasi momento o riportati nel testamento.**
- d) Qualora un beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il beneficio di sua competenza, determinato come sopra, sarà ripartito in parti uguali tra:
 - Nel caso del punto b) che precede:** gli eredi legittimi o testamentari del beneficiario premorto
 - Nel caso del punto c) che precede:** secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articolo 536 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 10 • Periodo di Prescrizione

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per riscatto o per sinistro, devono essere tassativamente richieste alla Società entro dieci anni rispettivamente dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti ma dovranno essere comunicate e devolute dalla Società al fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1 comma 343 legge 23.12.2005 n. 266.

Articolo 11 • Riscatto Totale

L'Investitore-Contraente ha il diritto di richiedere il Riscatto del *Saldo Quote* in qualsiasi momento mediante l'invio della documentazione elencata nel successivo Art. 17.

In caso di Riscatto Totale, la Società corrisponderà il Controvalore del *Saldo Quote* al netto delle Penalità di Riscatto descritte di seguito. L'importo delle Penalità di Riscatto descritte di seguito sarà detratto dall'importo del Riscatto Totale liquidabile in favore dell'Investitore-Contraente.

Le Penalità di Riscatto, espresse nei termini percentuali descritti di seguito, si applicano solo ai Contratti cui è stata attribuita la Classe di premi Potenziali A e variano in base al tempo trascorso dalla *Data di Conclusione del Contratto*, dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* ovvero dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi, fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto Totale.

- (a) Classe di Premi Potenziali A: penalità di Riscatto nei primi 66 mesi (5 anni e mezzo) dalla Data di Conclusione del Contratto, dalla Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo ovvero dalla Data di Accettazione dei Versamenti Programmati, alla data di Richiesta del Riscatto**

Tali Penalità di Riscatto ammontano allo 0,10833% mensile per 66 mesi (cinque anni e mezzo),

Le Penalità di Riscatto, rappresentate nella successiva Tabella 7, si applicano al controvalore di ogni singola *Tranche* di Premio e sono determinate, per ciascuna *Tranche* di Premio, in base al tempo trascorso dalla *Data di Conclusione del Contratto* e dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo*, a seconda dei casi, fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto Totale.

Tabella 7 - Penalità di Riscatto nei primi 66 mesi (5 anni e mezzo) dalla di *Data di Conclusione del Contratto* e dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo*, ovvero *dalla Data di Accettazione dei Versamenti Programmato* alla data di Richiesta del Riscatto

Mese di Riscatto	Riscatto entro il 1° anno	Riscatto entro il 2° anno	Riscatto entro il 3° anno	Riscatto entro il 4° anno	Riscatto entro il 5° anno	Riscatto entro il 6° anno (66esimo mese)
1*	7,15%*	5,85%	4,55%	3,25%	1,95%	0,65%
2	7,04%	5,74%	4,44%	3,14%	1,84%	0,54%
3	6,93%	5,63%	4,33%	3,03%	1,73%	0,43%
4	6,83%	5,53%	4,23%	2,93%	1,63%	0,33%
5	6,72%	5,42%	4,12%	2,82%	1,52%	0,22%
6	6,61%	5,31%	4,01%	2,71%	1,41%	0,11%
7	6,50%	5,20%	3,90%	2,60%	1,30%	
8	6,39%	5,09%	3,79%	2,49%	1,19%	
9	6,28%	4,98%	3,68%	2,38%	1,08%	
10	6,18%	4,88%	3,58%	2,28%	0,98%	
11	6,07%	4,77%	3,47%	2,17%	0,87%	
12	5,96%	4,66%	3,36%	2,06%	0,76%	

*Applicabile solo al Premio Unico Aggiuntivo. Entro trenta giorni dalla *Data di Conclusione del Contratto* l'Investitore-Contraente ha il diritto di esercitare il recesso dal Contratto come descritto al successivo articolo 15.

Esempio 7, Riscatto Totale al 25° mese dalla *Data di Conclusione del Contratto*

Mese	Premio versato (euro)	Controvalore della Tranche di Premio alla data del Riscatto (euro)	Tasso Penalità di Riscatto al 25° mese	Ammontare della Penalità di Riscatto (di cui alla precedente Tabella 5) (euro)
<i>Data di Conclusione del Contratto</i>	50.000	55.000	4,55%	2.502,50
13° mese	70.000	68.000	5,85%	3.978,00
Totale	120.000	123.000		6.480,50

(b) Controvalore del Saldo Quote

In base alle caratteristiche di liquidità e alle tempistiche di disinvestimento relative a ciascun OICR interessato, il Controvalore del *Saldo Quote* sarà calcolato sulla base del *Valore della Quota* alla *Data di Disinvestimento* di ciascun OICR (vedi Art. 5.2, lettera e), successiva alla *Data di Richiesta di Riscatto Totale*, o in qualsiasi altra *Data di Disinvestimento* se successiva, specificata nella Richiesta di Riscatto Totale dall'Investitore-Contraente.

Fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera f) che segue, la *Data di Richiesta di Riscatto Totale* corrisponde al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la richiesta la documentazione indicata nel successivo Art. 17.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della determinazione del *Valore della Quota* e dunque dell'esecuzione della relativa transazione di disinvestimento, al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il calcolo del Controvalore del *Saldo Quote* è illustrato nel precedente Art. 4.

Qualora il Contratto sia collegato contemporaneamente a OICR aventi *Date di Disinvestimento* differenti, come previsto al precedente Art. 5.2, lettera e), qualsiasi pagamento sarà corrisposto all'Investitore-Contraente, in un'unica soluzione, quando il disinvestimento delle Quote degli OICR si sarà concluso. Il processo di disinvestimento delle Quote degli OICR avverrà in modo scaglionato, appena possibile, a seconda delle diverse tempistiche di disinvestimento di ciascun OICR e il pagamento del capitale sarà comprensivo degli importi complessivamente disinvestiti per ciascun OICR interessato. In tal caso, fintantoché l'operazione di disinvestimento non si sarà completata per provvedere al pagamento, gli importi che man mano si renderanno disponibili a seguito del disinvestimento delle Quote degli OICR nella rispettiva *Data di Disinvestimento* verranno temporaneamente trasferiti su un conto di transito infruttifero e non gravato da costi (*Conto Temporaneo*).

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1, lettere c) ed e).

Con la sottoscrizione del Contratto l'Investitore-Contraente assume i rischi associati all'andamento negativo del valore delle Quote degli OICR selezionati e pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

(c) Pagamenti

Qualora al Contratto di cui si richiede il Riscatto Totale sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali A, la Società eseguirà il pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuta ricezione da parte della Società di tutti i documenti elencati al successivo Art. 17, ad eccezione del caso in cui uno o più OICR non effettuino il disinvestimento con frequenza giornaliera; in quest'ultima ipotesi il pagamento potrà essere eseguito anche oltre tale termine, ma comunque entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi al disinvestimento delle Quote, sempre a condizione che la Società abbia ricevuto tutti i documenti di cui all'Art. 17.

Si sottolinea che, qualora siano collegati al Contratto alcune tipologie particolari di OICR (quali ad esempio: OICR con tempi di rimborso superiori a 30 giorni, OICR che investono in hedge fund, in strumenti finanziari di paesi in via di sviluppo o in altre tipologie di attivi a basso grado di liquidità) la Società potrebbe avere la necessità di estendere i termini per il pagamento della somma dovuta a fronte del Riscatto Totale, a causa della natura di tali investimenti eseguiti e/o dei vincoli presenti nei relativi mercati finanziari, ma comunque entro e non oltre i 7 sette giorni successivi al disinvestimento delle Quote, nel caso in cui la Società abbia ricevuto tutti i documenti di cui all'Art. 17.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1, lettere c) ed e).

In tali circostanze, la Società informerà gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi presumibili di esecuzione.

Qualora al Contratto di cui si richiede il Riscatto Totale sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali B, la Società eseguirà il pagamento entro i 20 (venti) giorni successivi all'avvenuta ricezione da parte dell'intermediario di tutti i documenti elencati al successivo Art. 17, ma comunque a condizione che sia disponibile il Valore delle Quote per l'operazione di Riscatto Totale.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1, lettere c) ed e).

In tali circostanze, la Società informerà gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi presumibili di esecuzione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, salvo i casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati sino a quella data al tasso di interesse legale vigente.

(d) Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili (v. Art. 26) con bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente.

(e) Con il pagamento del Riscatto Totale, il Contratto cesserà di produrre i suoi effetti.

(f) In deroga a quanto sopra, la Società darà esecuzione alle richieste di Riscatto, esclusivamente quando tutte le altre operazioni in corso in quel momento (per esempio, l'investimento del Premio Unico

Aggiuntivo, l'investimento del Versamento Programmato, il completamento dello Switch, l'esecuzione di Riscatto Parziale) saranno state portate a termine.

Articolo 12 • Riscatto Parziale

In qualsiasi momento, l'Investitore-Contraente potrà richiedere il Riscatto Parziale del Contratto mantenendo lo stesso in vigore per il *Saldo Quote* residuo, purché:

- (i) il Riscatto Parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento); e
- (ii) il Controvalore del *Saldo Quote* residuo sia almeno pari a Euro 10.000,00 (diecimila).

Per eseguire un Riscatto Parziale per conto dell'Investitore-Contraente, la Società dovrà ricevere dall'Investitore-Contraente la documentazione elencata al successivo Art. 17.

Nella Richiesta di Riscatto Parziale, l'Investitore-Contraente dovrà specificare: (a) la percentuale del *Saldo Quote* che l'Investitore-Contraente intende riscattare, o (b) la percentuale del *Saldo Quote* che l'Investitore-Contraente intende riscattare al netto delle Penalità di Riscatto (e al lordo delle imposte applicabili, v. Art. 26).

Il Riscatto Parziale sarà eseguito riducendo della percentuale indicata dall'Investitore-Contraente ciascun OICR collegato al Contratto all'atto della Richiesta di Riscatto Parziale o in qualsiasi altra data, se successiva, specificata nella Richiesta di Riscatto Parziale, in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i differenti OICR.

Si precisa altresì che, qualora l'Investitore-Contraente scegliesse di richiedere un Riscatto Parziale specificando quanto previsto al precedente punto (b), l'importo del Riscatto Parziale (al lordo delle imposte) che la Società liquiderà in favore dello stesso differirà dalla percentuale richiesta originariamente dall'Investitore-Contraente, poiché il calcolo dell'importo del Riscatto Parziale al lordo delle Penalità di Riscatto da disinvestire dal *Saldo delle Quote* è basato su un *Valore della Quota* dell'/degli OICR stimato, che non corrisponderà/potrà non corrispondere al *Valore della Quota* futuro, in base al quale l'operazione di disinvestimento sarà effettivamente compiuta.

La Società liquiderà all'Investitore-Contraente l'importo del Riscatto Parziale, al netto delle Penalità di Riscatto descritte alle successive lettere a) e b), del **Costo Amministrativo per il Riscatto Parziale**, laddove applicabile, (descritto al precedente Art. 7, lettera f)), nonché di qualsiasi onere fiscale (v. Art. 26).

Le Penalità di Riscatto, espresse nei termini percentuali descritti di seguito, si applicano solo ai contratti cui è stata attribuita la Classe di Premi Potenziali A e variano in base al tempo trascorso dalla *Data di Conclusione del Contratto* e dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* ovvero dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi, fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto Parziale.

(a) Classe di premi Potenziali A: penalità di Riscatto nei primi 66 mesi (5 anni e mezzo) dalla di Data di Conclusione del Contratto e dalla Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo ovvero dalla Data di Accettazione dei Versamenti Programmati alla data di Richiesta del Riscatto

Tali Penalità di Riscatto ammontano allo 0,10833% mensile per 66 mesi (cinque anni e mezzo) e si applicano solo ai Contratti ai quali sia stata attribuita sia la Classe di Premi Potenziali "A"

Tali Penalità di Riscatto, rappresentate nella successiva Tabella 8, si applicano al controvalore di ogni singola *Tranche* di Premio e sono determinate, per ciascuna *Tranche* di Premio, in base al tempo trascorso dalla *Data di Conclusione del Contratto Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* ovvero dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati*, a seconda dei casi, fino alla data della relativa Richiesta di Riscatto, o fino alla data di Riscatto, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella richiesta di Riscatto Parziale.

Nel calcolo e nell'applicazione della relativa Penalità di Riscatto, al fine di minimizzare l'ammontare della Penalità a carico dell'Investitore-Contraente, sarà fatto riferimento, in primo luogo, alla *Percentuale* della *Tranche* di Premio associata al Premio Unico Iniziale e, nel caso in cui ciò non fosse sufficiente per coprire la somma oggetto del Riscatto a cui si applicano le Penalità di Riscatto, sarà fatto riferimento alle *Percentuali* della *Tranche* di Premio associate ai Premi Unici Aggiuntivi o ai Versamenti Programmati secondo l'ordine cronologico dei relativi versamenti (in base al criterio "primo entrato – primo uscito").

Tabella 8 - Penalità di Riscatto nei primi 66 mesi (5 anni e mezzo) dalla di *Data di Conclusione del Contratto* e dalla *Data di Accettazione del Premio Unico Aggiuntivo* ovvero dalla *Data di Accettazione dei Versamenti Programmati* alla data di Richiesta del Riscatto

Mese di Riscatto	Riscatto entro il 1° anno	Riscatto entro il 2° anno	Riscatto entro il 3° anno	Riscatto entro il 4° anno	Riscatto entro il 5° anno	Riscatto entro il 6° anno (66esimo mese)
1*	7,15%*	5,85%	4,55%	3,25%	1,95%	0,65%
2	7,04%	5,74%	4,44%	3,14%	1,84%	0,54%
3	6,93%	5,63%	4,33%	3,03%	1,73%	0,43%
4	6,83%	5,53%	4,23%	2,93%	1,63%	0,33%
5	6,72%	5,42%	4,12%	2,82%	1,52%	0,22%
6	6,61%	5,31%	4,01%	2,71%	1,41%	0,11%
7	6,50%	5,20%	3,90%	2,60%	1,30%	
8	6,39%	5,09%	3,79%	2,49%	1,19%	
9	6,28%	4,98%	3,68%	2,38%	1,08%	
10	6,18%	4,88%	3,58%	2,28%	0,98%	
11	6,07%	4,77%	3,47%	2,17%	0,87%	
12	5,96%	4,66%	3,36%	2,06%	0,76%	

Esempio 8, Riscatto Parziale del 70% del Saldo Quote, al 25° mese dalla *Data di Conclusione del Contratto*

Mese	Premio versato (Euro)	Controvalore della Tranche di Premio alla data del Riscatto (Euro)	Ammontare riscattato soggetto a Penalità di Riscatto (regola "primo entrato-primo uscito") (Euro)	Tasso Penalità di Riscatto al 25° mese	Ammontare della Penalità di Riscatto (di cui alla precedente Tabella 9) (Euro)	Nuova Percentuale della Tranche di Premio ricalcolata dopo il Riscatto Parziale	Nuovo Importo in vigore della Tranche di Premio ricalcolato dopo il Riscatto Parziale (Euro)
<i>Data di Conclusione del Contratto</i>	50.000	48.000	48.000	4,55%	2.184	0%	0
13° mese	40.000	52.000	22.000	5,85%	1.287	100%	27.000
Totale	90.000	100.000	70.000		3.471	100%	27.000

Importo Totale dei Premi in vigore ridotto del 70% (= 63.000 Euro). Tale importo viene dedotto dall'Importo in vigore della Tranche di Premio cronologicamente più lontana, con la regola del "primo entrato-primo uscito".

(b) Percentuale della Tranche di Premio e Importo in vigore della Tranche di Premio in seguito a un Riscatto Parziale

Le Percentuali delle Tranche di Premio verranno ricalcolate e l'Importo Totale dei Premi in vigore verrà ridotto della percentuale riscattata, deducendo il corrispondente ammontare dall'Importo in vigore della Tranche di Premio cronologicamente più lontana, in base alla regola del "primo entrato – primo uscito " come raffigurato nell'Esempio 5 del precedente Art. 5.3, lettera b). Ciò al fine di determinare, successivamente ad una richiesta di Riscatto Parziale, le prestazioni previste dal Contratto e ai fini dell'applicazione delle Spese di Gestione del Contratto, della Commissione di Distribuzione e del Costo per la Copertura in caso di Decesso, previste al precedente Art. 7.1.

(c) Importo del Riscatto Parziale

In base alle caratteristiche di liquidità e alle tempistiche di disinvestimento relative a ciascun OICR interessato, l'importo del Riscatto Parziale sarà calcolato sulla base del *Valore della Quota* rilevato alla *Data di Disinvestimento* di ciascun OICR (vedi Art. 5.2, lettera e), successiva alla *Data di Richiesta di Riscatto Parziale*, o alla *Data di Disinvestimento*, se successiva, specificata nella richiesta di Riscatto Parziale dall'Investitore-Contraente.

Fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera f) che segue, la *Data di Richiesta di Riscatto Parziale* corrisponde al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la documentazione indicata al successivo Art. 17.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo comporterà lo slittamento, dell'esecuzione della relativa transazione di disinvestimento, al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Il calcolo del Controvalore del *Saldo Quote* è illustrato nel precedente Art. 4.

Qualora il Contratto sia contemporaneamente collegato a OICR aventi *Date di Disinvestimento* differenti, come previsto al precedente Art. 5.2, lettera e), qualsiasi pagamento sarà corrisposto all'Investitore-Contraente, in un'unica soluzione, quando il disinvestimento delle Quote degli OICR si sarà concluso. Il processo di disinvestimento delle Quote degli OICR avverrà in modo scaglionato, appena possibile, a seconda delle diverse tempistiche di disinvestimento di ciascun OICR e il pagamento del capitale sarà comprensivo degli importi complessivamente disinvestiti per ciascun OICR interessato. In tal caso, fintantoché l'operazione di disinvestimento non si sarà completata per provvedere al pagamento, gli importi che man mano si renderanno disponibili a seguito del disinvestimento delle Quote degli OICR nella rispettiva *Data di Disinvestimento*, verranno temporaneamente trasferiti su un conto di transito infruttifero e non gravato da costi (*Conto Temporaneo*).

Si precisa altresì che l'Investitore-Contraente non potrà richiedere di trasferire le Quote temporaneamente allocate sul *Conto Temporaneo* verso un altro OICR collegato al Contratto. Pertanto, qualora la Società ricevesse tale richiesta, non potrà darvi corso.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1, lettere c) e e).

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Investitore-Contraente assume i rischi associati all'andamento negativo del valore delle Quote degli OICR selezionati e pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

(d) Pagamenti

Qualora al Contratto di cui si richiede il Riscatto Parziale sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali A, la Società eseguirà i pagamenti entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuta ricezione da parte della Società di tutti i documenti elencati al successivo Art. 17, ad eccezione del caso in cui uno o più OICR non effettuino il disinvestimento con frequenza giornaliera; in quest'ultima ipotesi il pagamento potrà essere eseguito anche oltre tale termine ma comunque entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi al disinvestimento delle Quote, sempre a condizione che la Società abbia ricevuto tutti i documenti di cui all'art. 17.

Si sottolinea che, qualora siano collegati al Contratto alcune tipologie particolari di OICR (quali ad esempio: OICR con tempi di rimborso superiori a 30 giorni, OICR che investono in hedge fund, in strumenti finanziari di paesi in via di sviluppo o in altre tipologie di attivi a basso grado di liquidità) la Società potrebbe avere la necessità di estendere i termini per il pagamento della somma dovuta a fronte del Riscatto Parziale, a causa della natura di tali investimenti eseguiti e/o dei vincoli presenti nei relativi mercati finanziari ma comunque entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi al disinvestimento delle Quote, nel caso in cui la Società abbia ricevuto tutti i documenti di cui all'Art. 17.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1, lettere c) e f).

In tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Qualora al Contratto di cui si richiede il Riscatto Parziale sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali B, la Società eseguirà il pagamento entro i 20 (venti) giorni successivi all'avvenuta ricezione da parte dell'intermediario di tutti i

documenti elencati al successivo Art. 17, ma comunque a condizione che sia disponibile il Valore delle Quote per l'operazione di Riscatto parziale.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1, lettere c) e f).

In tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, salvo i casi di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati sino a quella data al tasso di interesse legale vigente.

(e) Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili (v. Art. 26) con bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente.

In deroga a quanto sopra, la Società darà esecuzione alle richieste di Riscatto Parziale esclusivamente quando tutte le altre operazioni in corso in quel momento (per esempio, l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo, l'investimento del Versamento Programmato, il completamento dello Switch, l'esecuzione di Riscatto Parziale) saranno state portate a termine.

Articolo 13 • Switch e Ridirezionamento

13.1 SWITCH

(a) Switch

L'Investitore-Contraente potrà, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto, chiedere il trasferimento delle Quote da un OICR ad un altro tra quelli collegati al Contratto ("Richiesta di Switch"), mediante la compilazione dell'apposito modulo.

La Richiesta di Switch potrà coinvolgere un numero massimo di 10 (dieci) OICR di Destinazione, come definiti di seguito e l'importo di ciascuno Switch dovrà essere almeno pari a 200,00 (duecento) Euro per OICR e non potrà superare l'importo massimo di 2 milioni (duemilioni) di Euro per OICR, salvo eventuali limiti inferiori previsti dall'OICR. La Società si riserva il diritto di derogare tali limiti.

Lo Switch consiste nel disinvestimento parziale o totale, tramite rimborso di Quote, da uno o più OICR ("OICR di Origine"), e il successivo reinvestimento, tramite l'attribuzione di Quote, per un controvalore complessivo pari a quello delle Quote relative agli OICR di Origine oggetto del disinvestimento, al netto degli altri oneri eventualmente applicati dalla società di gestione dell'OICR, in uno o più OICR diversi ("OICR di Destinazione"), secondo le istruzioni dell'Investitore-Contraente e nella percentuale da questi specificata nella Richiesta di Switch.

La Richiesta di Switch dovrà specificare la percentuale delle Quote di ciascun OICR di Origine che dovrà essere cancellata e in che percentuale il controvalore complessivo delle Quote disinvestite dovrà essere attribuito a ciascun OICR di Destinazione.

L'operazione di Switch non è gravata da alcun costo. Il Contratto non prevede limiti al numero possibile di Switch.

Per eseguire uno Switch per conto dell'Investitore-Contraente, la Società dovrà avere ricevuto la Richiesta di Switch sottoscritta da parte dell'Investitore-Contraente.

(b) Processo di Switch

Lo Switch ha luogo in due fasi. In una prima fase avrà luogo il disinvestimento di Quote dall'OICR di Origine in base alle caratteristiche di liquidità e delle tempistiche di disinvestimento di ciascun OICR interessato. Il *Valore della Quota* di ciascun OICR di Origine sarà determinato sulla base del *Valore della Quota* rilevato alla *Data di Disinvestimento* di ciascun OICR, (v. Art. 5.2 lettera e)) successiva alla *Data di Richiesta di Switch*, o in qualsiasi altra *Data di Disinvestimento*, se successiva, specificata dall'Investitore-Contraente nella Richiesta di Switch.

Al termine della fase di disinvestimento delle Quote da ciascun OICR di Origine, il controvalore complessivo delle Quote così disinvestite sarà attribuito, nella percentuale specificata per iscritto dall'Investitore-Contraente nella

Richiesta di Switch a ciascun OICR di Destinazione alla prima *Data di Investimento* utile, così come specificato per ciascun OICR nel precedente Art. 5.2, lettera a). Qualora fosse necessario, al fine di soddisfare le tempistiche di investimento previste per gli OICR di Destinazione, (v. Art. 5.2 lettera a)), il controvalore complessivo delle Quote disinvestite potrà essere temporaneamente trasferito nel *Conto Temporaneo*.

L'operazione di Switch tra OICR potrà ritenersi conclusa, soltanto dopo il completamento della prima e della seconda fase dello Switch.

L'Investitore-Contraente prende atto che, qualora la Richiesta di Switch coinvolga OICR con *Date di Investimento/Disinvestimento* differenti, il processo di Switch richiederà diversi Giorni Lavorativi.

Fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c), la *Data di Richiesta di Switch* coincide con il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la Richiesta scritta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento dell'esecuzione della relativa operazione di Switch, al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Si precisa altresì che la Società non accetterà ulteriori Richieste di Switch fino all'avvenuto completamento dell'operazione di Switch in corso.

Il Contratto non prevede limiti al numero possibile di Switch.

Una volta portata a termine l'operazione di Switch, la Società comunicherà all'Investitore-Contraente le seguenti informazioni:

- gli OICR coinvolti nello Switch;
- il numero, *Valore della Quota* e controvalore delle Quote cancellate e attribuite; e
- la/le data/e di esecuzione dell'operazione di Switch.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire e/o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1, lettere c) e e).

(c) In deroga a quanto sopra, la Società darà esecuzione alle richieste di Switch esclusivamente quando tutte le altre operazioni in corso in quel momento (per esempio, l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo, l'investimento del Versamento Programmato, il completamento dello Switch, l'esecuzione di Riscatto Parziale) saranno state portate a termine.

13.2 RIDIREZIONAMENTO

Successivamente alla *Data di Conclusione del Contratto*, l'Investitore-Contraente che abbia richiesto di effettuare, ai sensi dei precedenti Artt. 1 e 5.2, versamenti di Premi Unici Aggiuntivi mediante un piano di versamenti programmati - definiti Versamenti Programmati - potrà richiedere per iscritto di ridirezionare l'allocazione dei Versamenti Programmati verso altri OICR.

La *Richiesta di Ridirezionamento* dovrà coinvolgere un numero massimo di 10 (dieci) OICR, che dovranno essere debitamente specificati nella *Richiesta di Ridirezionamento* dall'Investitore-Contraente che dovrà indicare la nuova selezione di OICR e le relative percentuali di allocazione dei futuri Versamenti Programmati. L'importo che è consentito allocare a ciascun OICR è pari ad almeno 200,00 (duecento) Euro per OICR.

Il Ridirezionamento è eseguito dopo che la Società ha ricevuto la *Richiesta di Ridirezionamento* mediante il modulo di Ridirezionamento.

In seguito a tale Richiesta, tutti i Versamenti Programmati pervenuti alla Società in data successiva alla *Data di Richiesta di Ridirezionamento*, come definita di seguito, saranno allocati agli OICR di nuova scelta sulla base delle istruzioni fornite dall'Investitore-Contraente nel modulo di Ridirezionamento.

La *Data di Richiesta di Ridirezionamento* coincide con il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la *Richiesta di Ridirezionamento* debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Il mancato rispetto del termine delle ore 12 (ora italiana) di ciascun Giorno Lavorativo, comporterà lo slittamento della *Data di Richiesta di Ridirezionamento* al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Una *Richiesta di Ridirezionamento* non potrà essere revocata e, una volta eseguita dalla Società, sostituirà interamente le istruzioni di allocazione dei Versamenti Programmati in precedenza impartite dall'Investitore-Contraente.

Per la tempistica di investimento e la valorizzazione dei Versamenti Programmati, si rimanda al precedente Art. 5.2, lettera a).

L'Investitore-Contraente potrà richiedere alla Società un numero massimo di 4 (quattro) *Richieste di Ridirezionamento* entro ciascuna ricorrenza annuale del Contratto e le eventuali Richieste in eccesso rispetto a tale limite verranno respinte.

Articolo 14 • Altre Variazioni

Qualsiasi modifica al Contratto richiesta dall'Investitore-Contraente e non specificamente prevista dalle presenti Condizioni contrattuali, potrà essere accolta a discrezione della Società e potrà comportare un costo che sarà comunicato all'Investitore-Contraente in via preventiva.

Articolo 15 • Recesso

(a) Diritto di recesso

Ai sensi dell'Articolo 177 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, l'Investitore-Contraente potrà recedere dal Contratto inviando la *Comunicazione di Recesso* alla Società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della *Lettera di Conclusione del Contratto* prevista dal precedente Art. 5.1. Detta comunicazione dovrà essere accompagnata dalla documentazione elencata nel successivo Art. 17.

La *Comunicazione di Recesso* dovrà essere inviata alla Società con le modalità e all'indirizzo previsti al successivo Art. 18.

Per effetto del Recesso, entrambe le parti saranno sollevate dai rispettivi obblighi contrattuali a partire dalle ore 12 (ora italiana) del Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la *Comunicazione di Recesso* indicata al successivo Art. 17.

La Società dovrà, rimborsare all'Investitore-Contraente un importo pari al Controvalore del *Saldo Quote*, determinato con le modalità previste al precedente Art. 4, calcolato sulla base del *Valore della Quota* rilevato alla *Data di Disinvestimento* di ciascun OICR coinvolto, successiva alla *Data della Comunicazione di Recesso*, al netto dell'eventuale *Bonus di Investimento* eventualmente attribuito ai sensi del precedente Art. 5.4 lettera a).

Fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c), la *Data della Comunicazione di Recesso* coincide con il primo Giorno Lavorativo utile in cui, entro le ore 12 (ora italiana), la Società abbia ricevuto la *Comunicazione di Recesso* a mezzo raccomandata, come richiamato nel successivo Art. 17.

Qualora il Contratto sia collegato contemporaneamente a OICR aventi *Date di Disinvestimento* differenti, (v. Art. 5.2, lettera e)), una volta attestata l'esistenza dell'obbligo di pagamento in capo alla Società, qualsiasi pagamento sarà corrisposto all'Investitore-Contraente, in un'unica soluzione, quando il disinvestimento di tutte le Quote degli OICR si sarà concluso. Il processo di disinvestimento delle Quote degli OICR avverrà in modo scaglionato, appena possibile, a seconda delle diverse tempistiche di disinvestimento di ciascun OICR. In tal caso, fintantoché l'operazione di disinvestimento non si sarà completata per provvedere al pagamento, gli importi che man mano si renderanno disponibili a seguito del disinvestimento delle Quote degli OICR nella rispettiva *Data di Disinvestimento* verranno temporaneamente trasferiti su un conto di transito infruttifero e non gravato da costi (*Conto Temporaneo*).

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire e/o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1, lettere c) e e).

Con la sottoscrizione del Contratto l'Investitore-Contraente assume i rischi associati all'andamento negativo del valore delle Quote degli OICR selezionati e pertanto, esiste la possibilità di ricevere un ammontare inferiore all'investimento finanziario.

(b) Pagamenti

Qualora al Contratto di cui si richiede il Recesso sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali A, la Società eseguirà i pagamenti entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuta ricezione da parte della Società dei documenti elencati al successivo Art. 17, ad eccezione del caso in cui uno o più OICR non effettuino il disinvestimento con frequenza giornaliera; in quest'ultima ipotesi il pagamento potrà essere eseguito anche oltre tale termine ma comunque entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi al disinvestimento delle Quote, sempre a condizione che la Società abbia ricevuto tutti i documenti di cui all'art. 17.

Si sottolinea che, qualora siano collegati al Contratto alcune tipologie particolari di OICR (quali ad esempio: OICR con tempi di rimborso superiori a 30 giorni, OICR che investono in hedge fund, in strumenti finanziari di paesi in via di sviluppo o in altre tipologie di attivi a basso grado di liquidità) la Società potrebbe avere la necessità di estendere i termini per il pagamento della somma dovuta a fronte del Recesso, a causa della natura di tali investimenti eseguiti e/o dei vincoli presenti nei relativi mercati finanziari ma comunque entro e non oltre i 7 sette giorni successivi al disinvestimento delle Quote, nel caso in cui la Società abbia ricevuto tutti i documenti di cui all'Art. 17.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1, lettere c) ed e).

In tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Qualora al Contratto di cui si richiede il Recesso sia stata attribuita la Classe di Premi Potenziali B, la Società eseguirà il pagamento entro i 20 (venti) giorni successivi all'avvenuta ricezione da parte dell'intermediario di tutti i documenti elencati al successivo Art. 17, ma comunque a condizione che sia disponibile il Valore delle Quote per l'operazione di recesso.

Per informazioni riguardanti le circostanze in cui la Società potrà differire le operazioni in Quote, si richiama il precedente Art. 3.1, lettere c) e f).

In tali circostanze, la Società informerà tempestivamente gli Investitori-Contraenti sulla situazione e sui tempi di esecuzione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati, salvo cause di forza maggiore, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Investitore-Contraente gli interessi di ritardato pagamento maturati sino a quella data al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte della Società sarà effettuato, al netto delle imposte applicabili (v. Art. 26) con bonifico bancario sul conto corrente dell'Investitore-Contraente.

Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contraenti, la Società eseguirà, salvo diversa disposizione da indicare nella relativa Comunicazione di Recesso, il relativo pagamento in parti uguali.

Con il pagamento della somma dovuta a fronte del Recesso, il Contratto cesserà di produrre i suoi effetti.

(c) In deroga a quanto sopra, la Società darà esecuzione alla richiesta di Recesso esclusivamente quando tutte le altre operazioni in corso in quel momento (per esempio, l'investimento del Premio Unico Aggiuntivo l'investimento del Versamento Programmato, il completamento dello Switch, l'esecuzione di Riscatto Parziale) saranno state portate a termine.

Articolo 16 • Revoca della Proposta

Ai sensi dell'Articolo 176 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, l'Investitore-Contraente può revocare la Proposta fino al momento in cui viene a conoscenza della *Data di Conclusione del Contratto* mediante l'invio della documentazione di cui al successivo Art. 17 a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La *Comunicazione di Revoca* dovrà contenere i dettagli della Proposta (numero della Proposta, cognome e nome/denominazione dell'Investitore-Contraente) unitamente ai dettagli del conto corrente bancario ai fini del rimborso del Premio Unico Iniziale versato. La Società rimborserà il Premio all'Investitore-Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui all'Art. 17, accreditando l'importo sul conto corrente bancario del soggetto legittimato a riceverlo, i cui dati siano riportati nel modulo.

Nel caso in cui la Proposta sia stata sottoscritta da due Investitori-Contrahenti, la Società eseguirà, salvo diversa disposizione da indicare nella relativa *Comunicazione di Revoca*, il relativo pagamento in parti uguali.

Articolo 17 • Documentazione richiesta dalla Società

Affinché la Società possa effettuare i pagamenti dovuti e per una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione, l'Investitore-Contrahente o il Beneficiario, a seconda dei casi, sono tenuti a fornire la documentazione elencata di seguito.

(a) Revoca della Proposta, Recesso dal Contratto

In caso di **Revoca dalla Proposta**, l'Investitore-Contrahente deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) La *Comunicazione di Revoca* firmata dall'Investitore-Contrahente e indirizzata alla Società;
- (ii) Le coordinate bancarie per il rimborso del Premio Unico Iniziale versato;

In caso di **Recesso dal Contratto**, l'Investitore-Contrahente deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) La *Comunicazione di Recesso* indirizzata alla Società e firmata dall'Investitore-Contrahente, con la specifica delle coordinate bancarie per il relativo pagamento. Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contrahenti, la comunicazione dovrà essere firmata da entrambi,
- (ii) La dichiarazione dell'Investitore-Contrahente con la quale si indichi se il Contratto è stato concluso nello svolgimento di attività di impresa.

Le spese relative alla produzione della documentazione richiesta sono a carico dell'Investitore-Contrahente.

(b) Riscatto Totale o Parziale

In caso di **Riscatto Totale** o **Riscatto Parziale**, l'Investitore-Contrahente deve fornire alla Società la seguente documentazione:

- (i) Fotocopia del documento d'identità dell'Investitore/i-Contrahente/i in corso di validità;
- (ii) Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'Investitore-Contrahente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità, o altro documento equivalente, che dimostri che l'Assicurato è ancora in vita;
- (iii) Richiesta di Riscatto Parziale o Riscatto Totale indirizzata alla Società, firmata dall'Investitore-Contrahente, che specifichi le coordinate bancarie per i relativi pagamenti e indichi, nel caso del Riscatto Parziale, i termini per l'esecuzione dell'operazione da parte della Società. Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto da due Investitori contraenti la richiesta di Riscatto Totale o Parziale dovrà essere firmata da entrambi. Nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due Investitori-Contrahenti, la richiesta dovrà specificare in che misura la somma oggetto del Riscatto dovrà essere ripartita tra i due Investitori-Contrahenti all'atto dell'esecuzione del relativo pagamento.
- (iv) Fotocopia del codice fiscale dell'Investitore/i-Contrahente/i;
- (v) La dichiarazione dell'Investitore-Contrahente con la quale si indichi se il Contratto è stato concluso nello svolgimento di attività di impresa.

Resta inteso che la Richiesta di Riscatto Totale e Riscatto Parziale deve esser inviata alla Società e sottoscritta dall'Investitore Contrahente. La richiesta potrà essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Società e disponibili presso l'intermediario.

Le spese relative alla produzione della documentazione richiesta sono a carico dell'Investitore-Contrahente.

(c) Decesso dell'Assicurato

A seguito del decesso dell'Assicurato, i beneficiari designati ai sensi dell'art. 9 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare alla Società tutta la documentazione di seguito specificata nei punti da A a E, all'indirizzo indicato all'Art. 18 ovvero inoltrarli alla stessa per il tramite degli intermediari.

A. Richiesta di pagamento

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Investitori -Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Investitore-Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario.

L'Investitore Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, la Società informerà l'Investitore-Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile conformemente a quanto stabilito all'art. 21 "Modifiche contrattuali".

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un fac simile di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

La Società si riserva di chiedere l'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso della Società o qualora questa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B. Certificato di morte dell'Assicurato

Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C. Documentazione relativa al decesso

Relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato, oppure copia della cartella clinica se il decesso dell'Assicurato sia avvenuto presso una struttura ospedaliera solo per consentire alla Società di verificare che il decesso non rientri tra le esclusioni di cui all'art. 8 c).

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di relazione medica sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

I Beneficiari – al fine di agevolare il pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente.

Qualora la documentazione elencata in questo paragrafo non sia reperibile o il Beneficiario non riesca ad ottenerla dai soggetti terzi competenti a produrla, come nel caso in cui non abbia titolo legale in base alle leggi vigenti (ad esempio beneficiari non legati da vincoli familiari con l'Assicurato), il Beneficiario produrrà alla Società una dichiarazione scritta di impossibilità a reperire la documentazione relativa al decesso. L'Investitore-Contraente prende atto che la Società, in virtù di mandato conferito dall'Assicurato anche nell'interesse della Società al momento della sottoscrizione del Contratto, a sua discrezione potrà attivarsi direttamente, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al fine di ottenere l'eventuale documentazione non prodotta dai soggetti terzi competenti a produrla.

Inoltre il Beneficiario avrà la facoltà di sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché la Società nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa.

La Società potrà altresì attivarsi per reperire ogni ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario che consenta alla Società di ricostruire l'esattezza e la completezza delle cause del decesso e/o delle dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio anche tramite utilizzo del mandato conferito dall'Assicurato e dal Beneficiario.

D. Documentazione relativa ai Beneficiari e loro designazione

1a) Se l'Investitore-Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che l'Investitore-Contraente non ha lasciato testamento:

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

1b) Se l'Investitore-Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dall'Investitore-Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare.

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del Beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

E. Richiesta di ulteriore documentazione probatoria

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative la Società avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari – una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente Art. 8 lettera (e) - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- la Società sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società, al solo fine di individuare correttamente illi Beneficiarioli della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato

pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e illa coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

La Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

La Società, in forza del mandato ricevuto dall'Assicurato o della procura ricevuta dal/i Beneficiario/i, ha titolo di chiedere il rimborso dei costi eventualmente sostenuti per il reperimento della documentazione medica di cui alla precedente lettera C. Tali costi saranno trattenuti a titolo di spese dall'importo del Capitale liquidato in caso di decesso.

Articolo 18 • Comunicazioni

(a) Comunicazioni alla Società

Le comunicazioni di Riscatto Totale, Riscatto Parziale, Decesso, Revoca, Recesso devono essere inviate per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; negli altri casi le comunicazioni possono essere anticipate via fax e confermate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutte le comunicazioni devono essere inviate presso l'indirizzo della Società di seguito indicato:

Zurich Life Assurance plc (Rappresentanza Generale per l'Italia)
c/o Integra Document Management srl – Sala Produzione
Strada Padana Superiore 2
20063 - Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel.: 800 874544
Fax : 800 874546

(b) Comunicazioni dalla Società

La Società considererà la corrispondenza inviata dall'Investitore-Contraente ricevuta dal medesimo, qualora sia stata consegnata all'ultimo indirizzo comunicato dall'Investitore-Contraente alla Società. L'Investitore-Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione di indirizzo.

La Società invierà le comunicazioni all'indirizzo di residenza del Primo Investitore-Contraente o presso il domicilio speciale da quest'ultimo eletto in Proposta o successivamente indicati per iscritto nel corso della durata del Contratto.

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica. **In qualsiasi momento l'Investitore-Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo.**

L'obbligo informativo in capo alla Società si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dall'Investitore-Contraente. L'Investitore-Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

(c) Notifiche di reclami

Per quanto concerne i reclami, fare riferimento alla Scheda Sintetica – Informazioni Generali.

Articolo 19 • Valuta

Le somme dovute ai sensi del presente Contratto saranno espresse in Euro.

Articolo 20 • Legge applicabile e Competenza

(a) Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

(b) Qualora l'Investitore-Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005), qualsiasi controversia derivante da o connessa

all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 21 • Modifiche Contrattuali

(a) La Società modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:

- (i) Cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti assicurativi, ai contratti sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
- (ii) Cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, alla Società, ovvero agli strumenti finanziari (OICR) sottostanti il contratto che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo;

(b) La Società ha designato un Attuario, il cui compito è di relazionare il Consiglio di Amministrazione in ordine alla tutela degli interessi degli Investitori-Contraenti, alla valutazione degli obblighi della Società e alla certificazione della sua solvibilità.

A seguito di quanto sopra specificato, per tutto il periodo di validità del Contratto, la Società avrà il diritto di modificare le presenti Condizioni contrattuali, a seguito di cambiamenti del modello statistico della popolazione esistente, dell'inflazione o di altre variabili di mercato nonché di variazioni ai criteri gestionali o di qualsiasi ulteriore variabile che, su segnalazione dell'Attuario, possa influire sul Contratto. Tali modifiche potranno riferirsi ad esempio:

- l'importo degli Oneri, Commissioni, Costi e Spese contemplate al precedente Art. 7.1 ad esclusione della lettera c);
- l'ammontare minimo dei Premi di cui al precedente Art. 1;
- il Valore Minimo del *Saldo Quote* di cui al precedente Art. 4;
- l'esclusione volontaria, da parte della Società, di uno o più OICR ai quali destinare i Premi di cui all'Art. 3.1;
- il Valore Minimo dell'Investimento in OICR di cui al precedente Art. 3.1;
- il valore minimo del Riscatto Parziale ai sensi del precedente Art. 12;
- il valore minimo dello Switch ai sensi del precedente Art. 13;
- l'esclusione volontaria, da parte della Società, di uno o più OICR verso i quali richiedere lo Switch di cui al precedente Art. 13;

L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo, a carattere informativo ma non esaustivo.

Nei casi previsti dal presente punto b), la Società comunicherà preventivamente all'Investitore-Contraente le modifiche che intenderà apportare al Contratto. Qualora l'Investitore-Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione alla Società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Società. In tal caso il Contratto si considererà risolto e all'Investitore-Contraente sarà restituito un importo pari al Controvalore del *Saldo Quote* determinato e corrisposto **ai sensi del precedente Art. 11 e, laddove le modifiche incidano negativamente ed in modo rilevante sui diritti dell'Investitore-Contraente e/o del Beneficiario senza il pagamento di alcuna eventuale Penalità di Riscatto**; secondo la tempistica specificata nel precedente Art. 5.2, lettera e).

Nel caso di aumento del Costo della Copertura in Caso di Decesso vale quanto previsto al precedente articolo 7.1, lettera c)

La Società eseguirà i pagamenti dovuti nei casi dei precedenti punti a) e b) secondo i tempi e le modalità previste dall'Art. 11 d) precedente.

Resta espressamente inteso che:

- eventuali decisioni delle società di gestione degli OICR collegati al Contratto (es. liquidazione di un OICR, chiusura di un OICR, incremento delle Commissioni di gestione, ecc.) indipendenti dalla volontà della Società, saranno comunicate agli Investitori-Contraenti interessati e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni Italiane, anche a tutti gli altri Investitori-Contraenti;
- tali modifiche, essendo al di fuori della sfera di controllo della Società, non configurano una modifica unilaterale del Contratto da parte della Società stessa, fermo restando il diritto dell'Investitore-Contraente di effettuare uno o più Switch, ovvero chiedere il Riscatto Totale o Parziale, secondo le modalità ed alle condizioni previste negli articoli che precedono.

Articolo 22 • Rischi dell'investimento

La Società non fornisce alcuna garanzia di rendimento o di restituzione delle somme investite. La Società declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, perdita o minor guadagno, ivi inclusi i danni indiretti, derivanti in capo all'Investitore-Contraente (o al/i Beneficiario/i) a seguito dell'investimento negli OICR dallo stesso selezionati.

Articolo 23 • Cessione, Pegno, Vincolo

Salvo quanto disposto all'articolo 2 lettera c) in relazioni ai casi di limitazione alla cessione e/o estensione del Contratto, l'Investitore-Contraente potrà cedere il Contratto a terzi, ai sensi degli Articoli 1406 e segg. del Codice Civile, oppure dare in pegno i diritti derivanti dal Contratto. La cessione e la costituzione del pegno diverranno efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione dal parte dell'Investitore-Contraente, ne abbia fatto annotazione su apposita appendice al Contratto. In caso di pegno o vincolo, l'esercizio del diritto di Recesso e di Riscatto richiede il consenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In caso di pagamento delle prestazioni ai terzi indicati nel presente Articolo, la Società richiederà la necessaria prova documentale scritta.

Articolo 24 • Prestiti

Il Contratto non prevede la concessione di prestiti nel corso della sua durata.

Articolo 25 • Pagamenti

Il pagamento dei Premi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o assegno bancario/circolare munito della clausola di non trasferibilità, come indicato all'Art. 1. Il pagamento dei Premi eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Società. La *Lettera di Conferma* dell'Investimento di cui all'Art. 5.1 lettera e) e la *Lettera di Conferma* dell'Investimento dei Premi Successivi di cui all'Art. 5.2 lettera d), sarà valida soltanto se rilasciata su carta stampata della Società.

Articolo 26 • Tasse e oneri

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al contratto si rimanda al Prospetto d'offerta.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio dei beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta di bollo

Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi gli Investitori Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte dell'Investitore Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l'Investitore Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se l'Investitore Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che l'Investitore Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte dell'Investitore Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare l'Investitore Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Il prodotto **Z PLATFORM 2** è offerto dalla Società in regime di libertà di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia, tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei proventi delle polizze in oggetto transiteranno in ogni caso attraverso conti correnti di pertinenza della Rappresentanza Generale per l'Italia aperti presso intermediari finanziari italiani.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria / trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al contratto.

Articolo 27 • Variazioni transnazionali di residenza, domicilio e sede legale dell'Investitore- Contraente/Assicurato

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile agli Investitori Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali dell'Investitore Contraente/Assicurato stesso.

L'Investitore Contraente/Assicurato deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte dell'Investitore Contraente/Assicurato, la Società può trasferire i dati personali dell'Investitore Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale dell'Investitore Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico dell'Investitore Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire alla Società di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, l'Investitore Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Articolo 28 • Obbligo di adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio

Ai sensi dell'Art. 42 comma 1 del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di

realizzazione, la Società si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

Articolo 29 • Embargo, sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Investitore Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulla legislazione in vigore a marzo 2018.

Zurich Life Assurance plc è una società del Gruppo Zurich ed è soggetta alla vigilanza del Central Bank of Ireland

Zurich Life Assurance plc

Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Co. Dublin, Irlanda.

Capitale sociale: € 17.525.773,75 i.v. - Registro del Commercio di Dublino n. 58098

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa dall'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (Central Bank of Ireland)

O Tengtio (Chairperson) (USA), V Attwood (UK), K Barry (Ireland), A Brennan (Ireland), R D Campbell (UK), P Manley (Ireland), J O'Connor (Ireland)

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 2.7.09 al n. I.00079 - C.F/P. IVA/ R.I. Milano: 06707460967

Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): zlac@pec.zurich.it - www.zurich.it

Rappresentante Generale per l'Italia: S. Racco

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali – ovvero dati personali relativi a soggetti minori di cui Lei esercita la potestà genitoriale - al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è Zurich Life Assurance plc-Rappresentanza Generale per l'Italia con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "Società"). Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo: privacy@it.zurich.com o scrivendo a mezzo posta alla sede della società sopra riportata.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

a) Finalità contrattuali e di legge

I dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

(i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti); per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite dalla Società (nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi; raccolta del premio assicurativo; accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiriciclaggio – con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici, antiterrorismo, gestione e controllo interno). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato".

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di **condurre ricerche di mercato**, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiriciclaggio con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici e antiterrorismo;
 - (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed e) (*trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi*) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (*soft spam*) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti

per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

- punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group LTd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed applicando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei- in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima, quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro (con esclusione dei Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici) e antiterrorismo : 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando ove necessario i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato (e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita) Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale (o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, antiriciclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo.

8. I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;

d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (*finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi*), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

Potrà inoltre sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (*soft spam*).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: e-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).

Allegato 1

OICR per i quali la data di investimento/disinvestimento corrisponde alla Seconda data di valorizzazione immediatamente successiva alla data di Conclusione del Contratto, alla data di accettazione del Premio Unico Aggiuntivo o dei Versamenti Programmati, alla data del Recesso, alla data di richiesta di Switch, di richiesta di Riscatto Totale o Parziale e alla data di Notifica del Decesso, a seconda dei casi.

CODICE PROPOSTA INVESTIMENTO	ISIN	DENOMINAZIONE
ZHGA	IE00B81TMV64	Algebris Financial Credit I Cap EUR
ZIWA	LU1093406186	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT Cap EUR
ZJJA	LU0389812859	Amundi IS J.P. Morgan GBI Gl. Gov. MHE EUR Hdg
ZAQA	FR0010032573	Amundi Oblig Internationales I EUR
ZGQA	IE0032464921	Anima Star High Potential Europe I EUR
ZIPA	IE00BJBQBS44	Anima Star High Potential Italy I EUR
ZNGA	LU1290101184	Bantleon Opportunities Family & Friends DT EUR
ZDQA	LU0337414568	Bantleon Opportunities L IT EUR
ZNRA	LU0999646184	Bantleon Opportunities World PT EUR
ZINA	LU0389173401	Bestinver International R Cap EUR
ZBRA	IE00B240WN62	Comgest Growth Emerging Mkts Dis EUR
ZAGA	LU0145655824	Deutsche I.I Euro Bonds (Short) LC EUR
ZYAA	LU0210301635	Deutsche I.I Global Emerging Mkts Equities LC EUR
ZJDA	LU1054322166	Deutsche I.I Multi Opportunities FC Cap EUR
ZBOA	LU0159551042	DJE Dividende & Substanz I Cap EUR
ZHRA	LU0841179863	Ethna Aktiv SIA-T EUR
ZFRA	FR0011039304	Fin. Ech. Echiquier ARTY R EUR
ZKCA	LU1038809049	Flossbach Multiple Opportunities II I Acc EUR
ZKKA	IE00B50JD354	GAM Star Credit Opportunities (EUR) Inst EUR
ZLZA	IE00B4MP9036	GAM Systematic Altern. Risk Premia Inst EUR
ZJCA	LU0501220429	Global Evolution Frontier Markets R EUR
ZMOA	FR0010923359	H2O Adagio R Cap EUR
ZLXA	LU1114193292	Kempen Gl. Property I Cap EUR
ZHZA	LU0563304459	LO Funds Euro BBB-BB Fundamental N EUR
ZIBA	LU0209992170	LO Funds Golden Age N EUR Hdg
ZKGA	LU1582988488	M&G (Lux) Dynamic Allocation C EUR
ZICA	GB00B3FFXZ60	M&G Global Emerging Market A EUR
ZBUA	GB0030932676	M&G Global Themes A EUR
ZEVA	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income AH EUR
ZJWA	LU0102035119	Parvest Diversified Dynamic I EUR
ZDNA	FR0010541557	R Club C Cap EUR
ZIGA	FR0010187898	R Conviction Euro C Cap EUR
ZDFA	FR0007008750	R Euro Credit C Cap EUR
ZIHA	FR0011261197	R Valor F Cap EUR
ZGTA	LU0216869056	Sella MGMT Equity Euro Strategy R EUR